

DELIBERA N. 119/10/CIR

APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2010 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO DELLE CHIAMATE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, S.O., e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;

VISTA la delibera n. 274/07/CONS, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2007;

VISTA la delibera n. 415/07/CONS, recante "Disposizioni regolamentari riguardanti l'introduzione dei servizi integrati di tipo fisso - mobile", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 dell'8 settembre 2007;

VISTA la delibera n. 251/08/CONS, recante “Modifiche all’articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell’applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo efficiente”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 407/08/CONS, recante “Procedimento di completamento dell’elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione di rete fissa”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 194;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR, recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009 - Suppl. Ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 35/10/CIR, recante “Integrazioni e modifiche relative alle procedure di *Number Portability* per numeri geografici di cui alla delibera n. 41/09/CIR ai fini della implementazione del codice segreto”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 14 luglio 2010 e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 174 del 28 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 170;

VISTA la Circolare dell’Autorità dell’11 ottobre 2010, recante “Pubblicazione delle specifiche tecniche relative alle procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 11 ottobre 2010;

VISTA la Circolare dell’Autorità del 27 ottobre 2010, recante “Procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR: sperimentazione e gestione del periodo transitorio”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 28 ottobre 2010;

VISTA l’Offerta di Riferimento per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per l’anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 30 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della delibera n. 417/06/CONS;

VISTA la nota acquisita dall’Autorità con prot. n. 82680 del 3 novembre 2009 con cui Telecom Italia ha comunicato che i prezzi riportati nell’Offerta di Riferimento

2010 sono stati determinati in base al principio dell'orientamento al costo di cui all'art. 9 della delibera n. 417/06/CONS tenuto conto che, a tale data, il nuovo ciclo di analisi di mercato non si era ancora concluso;

VISTA l'offerta "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi" (cd OSI) per l'anno 2010 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 15 gennaio 2010;

VISTA la nota di Telecom Italia, acquisita dall'Autorità con prot. n. 3341 del 20 gennaio 2010, avente ad oggetto la ripubblicazione dell'Offerta "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio fatturazione conto terzi" (cd OSI), per il 2009 e il 2010;

VISTA la delibera n. 704/09/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercato n. 2 e mercato n. 3 della raccomandazione n. 2007/879/CE)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 – Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 705/09/CONS, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi del mercato del transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione n. 2003/311/CE)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 – Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 179/10/CONS, recante "Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 180/10/CONS, recante "Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

VISTA la nota di Telecom Italia, acquisita dall'Autorità con prot. 21201 del 9 aprile 2010, con cui la società ha comunicato le evidenze contabili alla base dei costi dei servizi accessori;

VISTA la nota acquisita dall'Autorità con prot. 38155 del 18 giugno 2010 con cui Telecom Italia S.p.A. ha comunicato la ripubblicazione, in data 16 giugno 2010, della propria Offerta di Riferimento per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e ai sensi dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia, acquisita dall'Autorità con prot. 40057 del 25 giugno 2010, con cui la società ha comunicato la correzione, nell'Offerta di Riferimento, di alcuni valori per la terminazione su rete mobile e su rete fissa, erroneamente riportati nell'offerta pubblicata il 16 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 55/10/CIR, recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 193;

VISTA la nota acquisita dall'Autorità con prot. 51253 del 25 agosto, con la quale Telecom Italia ha comunicato l'inserimento di un *addendum* di chiarimento nell'OSI 2010 in materia di traffico presuntivamente fraudolento;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

VISTA la nota acquisita dall'Autorità con prot. 68310 del 26 novembre 2010, con la quale Telecom Italia ha fornito ulteriori evidenze contabili in merito ai costi dei servizi accessori;

SENTITE in data 21 ottobre 2010 le società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA in data 10 dicembre 2010 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi inviati dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Eutelia S.p.A., Telecom Italia S.p.A. a commento dello schema di provvedimento posto a consultazione con delibera n. 55/10/CIR;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

1. QUADRO REGOLAMENTARE

1.1. INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI RILEVANTI

1. L'Autorità, con delibera n. 179/10/CONS (art. 2, comma 1) ha identificato i seguenti mercati rilevanti dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa:
 - i) il mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa;
 - ii) i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa.
2. L'Autorità, con delibera n. 180/10/CONS (art. 2, comma 1) ha identificato i seguenti mercati rilevanti dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa:
 - i) il mercato dei servizi di inoltra e transito distrettuale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso uno o più autocommutatori situati nel medesimo distretto;
 - ii) il mercato dei servizi di inoltra e transito nazionale, ossia dei servizi di trasporto delle chiamate attraverso autocommutatori situati in distretti diversi.

1.2. IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI AVENTI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

3. Con riferimento all'individuazione degli operatori aventi significativo potere di mercato, la delibera n. 179/10/CONS ha disposto:
 - i) all'art. 3, comma 1, che nel mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato;
 - ii) all'art. 3, comma 2, che nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e l'operatore Telecom Italia S.p.A. è identificato quale

operatore detentore di significativo potere di mercato con riferimento al mercato della terminazione sulla propria rete fissa.

4. La delibera n. 180/10/CONS ha identificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), della stessa delibera.

1.3. REVOCA DEGLI OBBLIGHI

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS sono revocati tutti gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia dalla delibera n. 417/06/CONS nel mercato dei servizi di inoltro e transito nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera ii).
6. Secondo quanto disposto al comma 2 dello stesso articolo, sono revocati gli obblighi in capo a Telecom Italia per la fornitura dei seguenti servizi appartenenti al mercato di cui al punto precedente:
 - i) servizio di inoltro e transito doppio SGT;
 - ii) servizio di inoltro e transito SGU-doppio SGT;
 - iii) servizio di inoltro e transito SGU-SGT interdistrettuale (gli autocommutatori SGU e SGT sono situati in distretti diversi).

1.4. OBBLIGHI DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE

7. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di raccolta e dei servizi di terminazione sulla propria rete fissa, e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi, di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 3 della stessa delibera.
8. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS, Telecom Italia è soggetta altresì all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di inoltro e transito distrettuale e dei relativi servizi accessori, elencati nella stessa delibera all'art. 14, commi 1, 2 e 3.
9. Le condizioni attuative degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete sono riportate nell'art. 12 della delibera n. 179/10/CONS e nell'art. 14 della delibera n. 180/10/CONS.

10. In particolare, Telecom Italia fornisce i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione IP di cui all'art. 12, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS ed i servizi di inoltro e transito distrettuale con interconnessione IP di cui all'art. 14, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS. Nelle more della conclusione del Tavolo Tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.

1.5. MODALITÀ DI ACCESSO DI ABBONATI TELECOM ITALIA AI SERVIZI OFFERTI SU NUMERAZIONE NON GEOGRAFICA DI ALTRO OPERATORE E GESTIONE DELLE FRODI

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS Telecom Italia fornisce il servizio di fatturazione conto terzi su base chiamata da applicarsi unicamente per numerazioni non geografiche relative a servizi forniti a titolo oneroso, indipendentemente dalle condizioni economiche dei servizi praticate dall'operatore titolare della numerazione.

12. Con riferimento alle condizioni economiche relative alla prestazione di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro Operatore, il prezzo di tale servizio, applicato per ogni chiamata, include, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 13, le seguenti attività soggette a contabilità separata:

- i) la raccolta degli elementi di fatturazione;
- ii) la gestione dei dati di fatturazione ed emissione bolletta;
- iii) la verifica dei pagamenti e alimentazione dei sistemi di fatturazione e del credito;
- iv) la gestione degli incassi;
- v) la gestione dei reclami e prevenzione frodi.

13. I commi dal 10 al 15 dell'art. 13 stabiliscono che:

- i) Telecom Italia fornisce agli Operatori interconnessi, nelle modalità tecnicamente fattibili, visibilità della evoluzione del credito dei clienti che hanno usufruito dei servizi offerti tramite NNG, per ciascun Operatore, con riferimento tra l'altro alle fatture emesse, allo stato dei pagamenti ed ai reclami. Telecom Italia fornisce sollecitamente, a ciascun operatore alternativo, indicazione delle numerazioni per le quali si registrano incrementi significativi di insolvenza, per consentire a questi ultimi di monitorare in tempo reale lo stato del credito;

- ii) Telecom Italia fornisce, al fine di consentire all'Operatore interconnesso di monitorare in tempo utile eventuali situazioni di frode, una prima comunicazione tempestiva delle rilevazioni di traffico anomalo e, in seguito agli accertamenti necessari, la relativa conferma;
- iii) Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le tempistiche della prima notifica di sospetta frode e della seconda notifica di accertamento della frode di cui al punto precedente;
- iv) Telecom Italia, qualora i propri sistemi non rilevino il traffico anomalo, notifica all'Operatore interconnesso la frode a seguito del disconoscimento del traffico da parte dell'utente finale, allegando copia della denuncia all'Autorità giudiziaria. Il traffico anomalo, evidenziato sia a seguito di rilevazione dei sistemi e comunicato all'operatore alternativo nelle modalità concordate di cui al punto precedente, sia a seguito di disconoscimento da parte del cliente finale e di denuncia all'Autorità giudiziaria, qualora oggetto di frode accertata dall'Autorità giudiziaria, non potrà essere posto a carico dell'Operatore di accesso;
- v) nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente, è fatto divieto a Telecom Italia di sospendere la fatturazione al cliente o i pagamenti all'Operatore interconnesso. Quest'ultimo è debitamente informato, da Telecom Italia, della sospetta frode in modo da poter agire nei confronti dei Service Providers ad esso attestati;
- vi) in deroga a quanto previsto dal primo periodo del precedente punto, qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l'esistenza di una frode, Telecom Italia abbia presentato al riguardo apposita denuncia all'Autorità giudiziaria, l'obbligo contrattualmente previsto di versamento dell'incassato, secondo le modalità definite al presente articolo, a favore dell'operatore alternativo interessato, è sospeso per la durata di quattro mesi. Decorso tale termine in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità giudiziaria, il versamento dell'incassato è dovuto con gli interessi legali per il periodo di sospensione. Del tenore delle previsioni che precedono l'Autorità giudiziaria adita è resa edotta attraverso lo stesso atto di denuncia.

14. Nella sezione dell'Offerta di Riferimento 2010 (pubblicata in data 16 giugno 2010) inerente le attività gestionali ed amministrative per la prevenzione delle frodi, Telecom Italia ha riportato che, in conformità al paragrafo 60 della delibera n. 42/09/CIR¹ e al paragrafo D5.21 della delibera n. 179/10/CONS², nel

¹ La normativa appare inoltre escludere, in genere, la possibilità per Telecom Italia di non fatturare ai propri clienti il traffico diretto a NNG ipoteticamente fraudolento, essendo la fatturazione al cliente un obbligo regolamentare cui Telecom Italia è soggetta in qualità di operatore dominante sull'accesso alla rete telefonica pubblica. Va a tale proposito sottolineato, anche con riferimento alla soluzione di alcuni casi di controversie tra Operatori da parte

caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente ed in presenza di evidenze documentali della presunta frode, la stessa provvederà ad effettuare denuncia all'Autorità Giudiziaria e proporrà istanza di deroga all'Autorità rispetto agli obblighi di fatturazione verso il cliente. Tale istanza sarà corredata da ogni elemento utile a fornire all'Autorità gli strumenti di opportuna valutazione. Nell'ipotesi che l'Autorità concedesse l'autorizzazione alla deroga, Telecom Italia darà comunicazione di detto provvedimento all'Autorità Giudiziaria adita. Qualora, decorsi 30 giorni dal deposito della istanza di Telecom Italia, l'Autorità non si sia pronunciata sulla deroga ovvero non l'abbia espressamente autorizzata, Telecom Italia provvederà immediatamente alla fatturazione alla clientela, dando comunicazione all'Autorità Giudiziaria adita del mancato ottenimento della autorizzazione in deroga da parte dell'Autorità.

1.6. OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI

1.6.1. Servizi di raccolta e terminazione su rete fissa.

15. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di raccolta, dei servizi di terminazione e per i relativi servizi accessori ed aggiuntivi, elencati nella stessa delibera all'art. 12, commi 1, 2 e 3.

16. I successivi commi dell'art. 9 stabiliscono che:

- i) per l'anno 2010, i prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia sono fissati ad un livello di costi efficienti, in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto, già definito dalla delibera n. 251/08/CONS per i servizi di interconnessione a livello di SGT, e sulla base dell'ultima Contabilità Regulatoria certificata di Telecom Italia;
- ii) i medesimi criteri di cui al comma precedente, saranno utilizzati anche per determinare i prezzi dei servizi di raccolta e terminazione di Telecom Italia

dell'Autorità, che qualora Telecom Italia producesse evidenze documentali di frode, potrebbe essere ritenuta accettabile una deroga a suddetto principio generale, i cui termini andrebbero valutati su base concreta (tipo di documentazione da esibire a cura di Telecom Italia, denuncia all'Autorità Giudiziaria, obblighi di parità di trattamento, ecc.).

² In merito all'accesso di abbonati di Telecom Italia ai servizi offerti su numerazione non geografica di altro operatore, ed in particolare alla richiesta da parte di BT secondo cui, in caso di rilevazioni di traffico anomalo o sospetta frode, Telecom Italia deve sospendere la fatturazione del traffico ed il relativo incasso, l'Autorità rileva di essersi già espressa nella delibera n. 42/09/CIR, laddove si afferma che qualora Telecom Italia produca evidenze documentali di frode, potrebbe essere ritenuto accettabile il non procedere alla fatturazione, in deroga all'obbligo regolamentare cui Telecom Italia è soggetta. L'Autorità, inoltre, ritenendo necessario provvedere a regolamentare in modo adeguatamente approfondito ed equilibrato il rapporto tra Telecom Italia e gli Operatori in merito alla gestione delle somme a questi ultimi dovute in ipotesi di denuncia da parte di Telecom Italia presentata in un quadro fortemente sintomatico di sospetta frode, ha integrato l'art. 13 della delibera n. 179/10/CONS.

per l'anno 2011, nell'ambito dell'apposito procedimento di cui all'art. 17, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS;

- iii) per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di terminazione forniti da Telecom Italia risulteranno dall'applicazione di un modello *Bottom-Up* per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC);
 - iv) i prezzi dei servizi di raccolta ai differenti livelli di rete di Telecom Italia sono uguali ai prezzi praticati per i servizi di terminazione ai corrispondenti livelli di rete;
 - v) i prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi ai servizi di raccolta e terminazione, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo;
 - vi) la verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.
17. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di raccolta e terminazione:
- i) servizio di raccolta/terminazione SGU: 0,302 centesimi di Euro al minuto;
 - ii) servizio di raccolta/terminazione doppio SGU distrettuale (SGD): 0,500 centesimi di Euro al minuto;
 - iii) servizio di raccolta/terminazione SGT distrettuale: 0,570 centesimi di Euro al minuto.
18. Ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 17:
- i) i servizi di raccolta e terminazione in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti a condizioni economiche non superiori a quelle dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti. Tali condizioni economiche sono valutate ed approvate nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, sulla base dei costi sostenuti;
 - ii) la prestazione di configurazione degli autocommutatori è fornita a titolo non oneroso, fatte salve le configurazioni dei codici di CS, *customer care* e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale, sottoposte al meccanismo di orientamento al costo;
 - iii) Telecom Italia, nei contratti di interconnessione inversa, provvede a proprie spese alle infrastrutture trasmissive (inclusi eventuali raccordi di centrale) impiegate per terminare il proprio traffico sugli apparati degli altri operatori;
 - iv) le offerte dei servizi al dettaglio di Telecom Italia che si basano sull'utilizzo dei servizi di interconnessione regolamentati — ed in particolare i servizi

telefonici locali, nazionali e fisso-mobile — devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. L’Autorità effettuerà le verifiche della replicabilità di tali offerte, commercializzate singolarmente o in *bundle* con altri servizi e incluse le promozioni, mediante i test di prezzo che saranno definiti all’esito del procedimento di “Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell’ambito della delibera n. 152/02/CONS” di cui alla delibera n. 667/09/CONS.

1.6.2. Servizi di inoltro e transito distrettuale.

19. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS Telecom Italia è sottoposta all’obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di inoltro e transito distrettuale, e per i relativi servizi accessori, elencati nell’art. 14 ai commi 1, 2 e 3 della stessa delibera.

20. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dello stesso art. 11 stabiliscono che:

- i) per l’anno 2010 i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale di Telecom Italia sono fissati sulla base dell’ultima Contabilità Regulatoria certificata, ad un livello di costi efficienti, ed in coerenza con il valore di 0,57 centesimi di euro al minuto, già fissato dalla delibera n. 251/08/CONS per il servizio di interconnessione a livello di singolo SGT;
- ii) i medesimi criteri di cui al punto precedente, saranno utilizzati anche per determinare i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale di Telecom Italia per l’anno 2011, nell’ambito dell’apposito procedimento di cui all’art. 18, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS;
- iii) per gli anni successivi al 2011, i prezzi dei servizi di inoltro e transito distrettuale deriveranno dall’applicazione del modello di costo previsto dalla delibera n. 179/10/CONS per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC) dei servizi di raccolta e terminazione;
- iv) la verifica da parte dell’Autorità del rispetto dell’obbligo di controllo dei prezzi avviene con l’approvazione dell’Offerta di Riferimento;
- v) i prezzi dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo.

21. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, Telecom Italia applica i seguenti prezzi *flat* per i servizi di inoltro e transito distrettuale:

- i) servizio di transito singolo SGU: 0,138 centesimi di Euro al minuto;
- ii) servizio di transito singolo SGT: 0,087 centesimi di Euro al minuto;

- iii) servizio di transito doppio SGU distrettuale (SGD): 0,320 centesimi di Euro al minuto;
- iv) servizio di transito SGU—SGT distrettuale: 0,283 centesimi di Euro al minuto.

22. I commi 4 e 5 dello stesso art. 18 dispongono rispettivamente che:

- i) i servizi di inoltro e transito distrettuale in tecnologia a commutazione di pacchetto sono offerti a condizioni economiche non superiori a quelle dei servizi in tecnologia PSTN per livelli di interconnessione equivalenti, sulla base dei costi sostenuti;
- ii) i prezzi dei servizi accessori ai servizi di inoltro e transito distrettuale sono disciplinati dalle seguenti delibere:
 - (a) delibere nn. 27/08/CIR e 179/10/CONS, per i servizi di configurazione delle centrali, servizi di kit di interconnessione e servizi di fatturazione conto terzi;
 - (b) delibera n. 731/09/CONS, per i servizi di co-locazione;
 - (c) delibera n. 2/10/CONS, per i servizi di flussi di interconnessione e servizi di raccordi interni di centrale.

1.6.3. Decorrenza delle condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia.

- 23. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS, Telecom Italia ripubblica l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2010 entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica delle rispettive delibere, recependone le disposizioni. Tale Offerta di Riferimento, approvata dall'Autorità con eventuali modifiche, ha validità retroattiva dal 1° gennaio 2010.
- 24. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, l'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

2. VALUTAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE, TRANSITO E SUI SERVIZI ACCESSORI

2.1. PREMESSA

25. A seguito dell'approvazione delle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS, Telecom Italia, con nota prot. n. 38155 del 18 giugno 2010, ha comunicato la ripubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010 in ottemperanza alle suddette delibere. In particolare, Telecom Italia ha comunicato che la nuova offerta:

- i) non prevede i servizi di raccolta, terminazione e transito interdistrettuali in quanto deregolamentati dalle delibere n. 179/10/CONS e n. 180/10/CONS;
- ii) adegua le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di raccolta e terminazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS;
- iii) adegua le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di transito a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS;
- iv) adegua le condizioni di fornitura del servizio di accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi offerti su numerazioni non geografiche di altro operatore a quanto previsto dall'art. 13 della delibera n. 179/10/CONS.

26. Come premesso, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, i prezzi dei servizi accessori ed aggiuntivi, ove non previsto diversamente, sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo. Si riportano nel seguito le valutazioni dell'Autorità in merito ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2010 pubblicata il 16 giugno 2010 sia con riferimento ai servizi a traffico che accessori ed aggiuntivi, questi ultimi soggetti ad orientamento al costo.

2.2. VALUTAZIONI SUI SERVIZI DI TERMINAZIONE/RACCOLTA E TRANSITO

2.2.1. *Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.*

27. L'Autorità aveva accertato che le condizioni economiche di interconnessione per i servizi di raccolta, terminazione e transito, proposte da Telecom Italia per l'anno 2010, rispettassero quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS e dall'art. 18, comma 1, della delibera n. 180/10/CONS (si richiama a tale proposito quanto riportato nei precedenti punti 17 e 21).

2.3. FUNZIONALITÀ DI COMMUTAZIONE TELEFONICA NECESSARIE PER L'ACCESSO ALLA RETE DI TELECOM ITALIA CON INTERCONNESSIONE A 2 MBIT/S E 155 MBIT/S

2.3.1. Premessa.

28. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto:

- i) Relativamente ai Kit di Interconnessione per due collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s:
 - (a) un contributo di installazione pari a 1.649,53 Euro, superiore del 68,8% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 976,96 Euro;
 - (b) un canone annuo pari a 3.216,49 Euro, inferiore del 10,0% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 3.573,75 Euro.
- ii) per il canale fonico a 2 Mbit/s di ampliamento di fasci esistenti:
 - (a) un contributo di installazione pari a 824,77 Euro, superiore del 68,8% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 488,48 Euro;
 - (b) un canone annuo pari a 1.608,24 Euro, inferiore del 9,9% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 1.784,82 Euro.
- iii) Relativamente ai Kit Interconnessione per collegamento trasmissivo a 155 Mbit/s:
 - (a) un contributo di installazione pari a 5.031,29 Euro, superiore del 68,8% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 2.979,86 Euro;
 - (b) un canone annuo pari a 55.850,70 Euro, inferiore del 10,0% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 62.054,12 Euro.

29. Telecom Italia, con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010, ha comunicato di aver utilizzato, ai fini della determinazione dei costi sottostanti il canone e il contributo del Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s, la base costo della Contabilità Regolatoria 2007 e la proiezione, al 2009, delle relative quantità. In particolare, il costo sottostante il canone annuo del Kit di Interconnessione Base (a 2 Mbps) è ottenuto moltiplicando il numero di canali presenti nel Kit (62, di cui 2 per la segnalazione) per il costo sottostante il canone unitario di un circuito a 64 Kbit/s, pari a sua volta al rapporto tra il costo totale sottostante il canone annuo dei Kit di Interconnessione ed il numero di circuiti a 64 Kbit/s equivalenti.

30. Il contributo *una tantum* del Kit di Interconnessione Base (a 2 Mbps) è ottenuto dividendo il costo totale sottostante i contributi per il numero di attivazioni e cessazioni dei Kit a 2 Mbit/s e degli ampliamenti.
31. Le condizioni economiche per i servizi di ampliamento sono pari alla metà di quelle previste per il Kit a 2 Mbit/s in considerazione del fatto che in quest'ultimo sono presenti due collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s in luogo del singolo collegamento a 2 Mbit/s previsto per il canale fonico di ampliamento.
32. I prezzi dei contributi e dei canoni dei Kit di Interconnessione a 155 Mbit/s, riportati nell'Offerta di Riferimento 2010, sono ottenuti moltiplicando il costo di installazione ed il canone annuo dei Kit a 155 Mbit/s, approvato per il 2009, per il coefficiente dato dal rapporto tra i prezzi di installazione ed il canone annuo del Kit a 2 Mbit/s, proposto per il 2010, e i corrispondenti prezzi 2009³.

2.3.2. Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

33. L'Autorità aveva preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non aveva ritenuto l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom dovesse svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo dei prezzi nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno?

2.3.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

- D1. Gli Operatori, in via generale, concordano con quanto previsto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica circa la necessità che i costi ed i volumi utilizzati per la determinazione dei prezzi dei servizi siano riferiti alla Contabilità Regolatoria dello stesso anno. Gli Operatori hanno ritenuto che l'orientamento proposto dall'Autorità potesse essere migliorativo rispetto all'approccio proposto da Telecom Italia, sebbene gli stessi non si siano espressi in dettaglio sui prezzi dei servizi non disponendo dei dati riportati nelle Contabilità Regolatorie dell'operatore *incumbent*. Un Operatore chiede all'Autorità una attenta verifica della base di costo utilizzata, della riconciliazione con i dati del bilancio civilistico e dei criteri di allocazione dei costi.

³ Telecom ha chiarito, nel corso del procedimento, di aver utilizzato detta metodologia in assenza di volumi di tali kit venduti agli OLO.

- D2. Diversi Operatori, pur ritenendo ragionevole l'orientamento dell'Autorità, hanno auspicato che, oltre al controllo dei prezzi sulla base del meccanismo di orientamento al costo, possa essere tenuto in considerazione dall'Autorità il principio più generale di riduzione programmata dei prezzi o, in subordine, possano essere mantenuti i prezzi dei servizi approvati per il 2009. Tali Operatori non ritengono giustificati degli incrementi di prezzo per il 2010 che intervengano a parità di tecnologia rispetto al 2009 ed all'aumentare dell'efficienza nella gestione delle attività da parte di Telecom Italia. Gli stessi chiedono quindi che i prezzi siano riportati a valori non superiori a quelli approvati dall'Autorità per il 2009.
- D3. Un Operatore, in particolare, ha richiamato l'art. 50 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, secondo cui l'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori.

2.3.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

- D4. Alla luce degli orientamenti espressi nello schema di provvedimento a consultazione pubblica, Telecom Italia ha fornito all'Autorità una valutazione dei prezzi dei servizi in oggetto basata sui costi rapportati ai volumi venduti nello stesso anno. Telecom Italia ha fornito, in prima istanza, le valutazioni basate sulla Contabilità Regolatoria 2007, ultima certificata e sulla base dei dati di Contabilità Regolatoria 2008.

Valutazioni su base CORE 2007

- D5. Telecom Italia ha rappresentato di aver ottenuto il valore del canone per il Kit di Interconnessione a partire dai costi totali delle giunzioni per collegare gli OLO alla rete di Telecom Italia e dalle attività di *Network Assurance* rapportato al numero medio di Kit attivi. Secondo le valutazioni svolte da Telecom Italia, basate sui dati di Co.Re. 2007, il costo del canone annuo per il Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s risulta pari a 3.532,07 Euro, con una riduzione dell'1,2% rispetto al valore approvato per il 2009.
- D6. Per quanto riguarda il contributo di installazione, Telecom Italia ha comunicato che il costo totale è costituito principalmente dalle attività di *Network Delivery* e *Network Provisioning*. Il costo unitario è ottenuto dal rapporto tra il costo totale e il numero di attivazioni e cessazioni effettuate nell'anno. Secondo le valutazioni svolte da Telecom Italia (basate sui dati di Co.Re. 2007) il valore del contributo di attivazione del Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s (che include 2 porte a 2 Mbps) risulterebbe pari a 1.025,93 Euro, con un aumento di circa il 5% rispetto al valore approvato per il 2009.

- D7. Le condizioni economiche per l'ampliamento di fasci esistenti (aggiunta di un fascio a 2 Mbps) sono pari alla metà di quelle del Kit a 2 Mbit/s e, pertanto, prevedono un canone annuo pari a 1.766,03 Euro ed un contributo di installazione pari a 512,97 Euro con variazioni rispetto ai corrispondenti prezzi 2009 analoghe a quelle del canone annuo e del contributo di installazione del Kit a 2 Mbit/s (rispettivamente -1% e +5%).
- D8. Le condizioni economiche per la fornitura del Kit a 155 Mbit/s sono determinate da Telecom Italia, come rappresentato con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010, applicando al canone e al contributo di attivazione del Kit a 155 Mbit/s le stesse variazioni percentuali tra i valori 2010 e quelli 2009 dei canoni e dei contributi del Kit a 2 Mbit/s. Applicando tale algoritmo ai costi dei Kit a 2 Mbps ottenuti nei punti D5 e D6 ne deriverebbero le seguenti condizioni economiche del Kit di Interconnessione a 155 Mbit/s: canone annuo pari a 61.330,31 Euro (con una riduzione dell'1,2% rispetto al 2009) e contributo di attivazione pari a 3.129,23 Euro (con un incremento del 5% rispetto al 2009).
- D9. In conclusione, sulla base dei dati comunicati da Telecom Italia e riferiti alla Co.Re. 2007 si otterrebbero i seguenti costi per i Kit di Interconnessione:
- i) Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s:
 - (a) Canone annuo: 3.532,07 Euro, inferiore di circa l'1% rispetto al valore approvato per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR e pari a 3.573,75 Euro;
 - (b) Contributo di installazione: 1.025,93 Euro, superiore di circa il 5% rispetto al valore approvato per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR e pari a 976,96 Euro;
 - ii) Ampliamento di fasci esistenti:
 - (a) Canone annuo: 1.766,03 Euro (-1,1% rispetto al 2009);
 - (b) Contributo di installazione: 512,97 Euro (+5% rispetto al 2009);
 - iii) Kit di Interconnessione a 155 Mbit/s:
 - (a) Canone annuo: 61.330,31 Euro (-1,2% rispetto al 2009);
 - (b) Contributo di installazione: 3.129,23 Euro (+5% rispetto al 2009).

2.3.5. Le valutazioni finali dell'Autorità.

- D10. Si premette che l'Autorità ha ritenuto opportuno, in linea con le valutazioni svolte in altri mercati all'ingrosso, tener conto in via prioritaria dei dati di CORE 2007, nelle more della certificazione della CORE 2008. Si richiama che gli esiti della verifica della Co.Re. 2007, svolta dalla società Mazars & Guerard S.p.A., sono stati pubblicati con delibera n. 666/09/CONS.

D11. L'Autorità ha verificato che i prezzi relativi ai Kit di Interconnessione, ottenuti sulla base dei dati contabili relativi al 2007, coincidono con i valori calcolati da Telecom Italia e riportati al punto D.9. L'Autorità, al fine di disporre di una visione tendenziale dell'andamento dei prezzi del canone del kit, ha richiesto a Telecom anche i dati di consuntivo relativi ai volumi di kit a 2 Mbps venduti nel 2008 e nel 2009. I valori forniti indicano una diminuzione dei volumi dell'ordine del 10% annuo (13% circa tra il 2007 e il 2008, 9% circa tra il 2008 e il 2009). Da ciò deriverebbe, a parità di costi, un progressivo aumento dei canoni annui. L'Autorità ha altresì avuto conferma da Telecom che il prezzo (canone del kit) proposto in OIR 2010 era stato basato sui volumi stimati al 2009 (con costi 2007, come premesso) che risultano di circa il 10% superiori ai volumi effettivi del 2007. Ciò spiega la pubblicazione di un prezzo in OIR 2010 (ottenuto come *CORE2007/Volumi-stimati-2009*) inferiore al prezzo ottenibile su base esclusivamente CORE 2007 e inferiore anche al prezzo approvato in OIR 2009. Tale stima non è, tuttavia, stata confermata dal dato di consuntivo 2009 che, se applicato, comporterebbe un prezzo, ottenuto come costi *CORE2007/Volumi-consuntivo-2009*, del 26% superiore al prezzo approvato in OIR 2009. L'Autorità ha pertanto ritenuto opportuno utilizzare il prezzo ottenuto su base esclusivamente CORE 2007, in linea con gli orientamenti posti a consultazione pubblica.

2.4. SURCHARGE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DA TELEFONIA PUBBLICA

2.4.1. Premessa.

34. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto un valore di *Surcharge* per il servizio di raccolta da Telefonia Pubblica pari a 14,95 Eurocent/minuto, superiore del 116,7% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 6,9 Eurocent/minuto.
35. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha rappresentato di aver determinato il valore di *Surcharge* per la raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica sulla base di quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 12/03/CIR⁴ e dall'art. 12, comma 22, della delibera n. 417/06/CONS⁵.

⁴ 1. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative alla quota di *surcharge* minutaria per i servizi di raccolta da telefonia pubblica sulla base dei criteri stabiliti nel presente articolo.
2. I costi di riferimento per la fissazione della quota di *surcharge* sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto, determinati secondo quanto previsto al successivo comma 3.

36. Telecom Italia nella stessa nota ha comunicato che il perimetro di costo alla base del valore di *Surcharge* è stato così determinato:

COSTI

- i) Sono quelli riportati nella Contabilità Regolatoria 2007 concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto. Tali costi pertanto non comprendono i costi concernenti i distributori automatici di carte telefoniche prepagate, nonché ogni altro costo relativo alla gestione commerciale degli apparecchi tra cui quelli relativi alla comunicazione ai clienti, alla commercializzazione e alla distribuzione di carte telefoniche prepagate. In dettaglio Telecom Italia ha incluso i costi (incluso il costo del capitale) relativi agli apparecchi telefonici e alle cabine, i costi di commercializzazione *Wholesale* inerenti le sole postazioni pubbliche degli OLO, i costi relativi ai collegamenti della rete di distribuzione dedicati alla Telefonia Pubblica, i costi di commercializzazione *retail* al netto dei compensi ai gestori ed i costi di distribuzione delle carte e del personale non direttamente adibito alla commercializzazione della Telefonia Pubblica.

Tali costi sono stati calcolati al netto dei costi evitabili della Telefonia Pubblica dichiarati in sede di presentazione del Costo Netto del Servizio Universale dichiarato all'Autorità per l'esercizio 2006.

RICAVI

- ii) i ricavi da conguaglio minimo garantito (importi corrisposti dai detentori di apparati di Telefonia Pubblica di Telecom Italia per uso pubblico);
- iii) ricavi al netto dei ricavi mancati come da Costo Netto dell'esercizio 2006 del SU;

VOLUMI

-
3. I costi di cui al precedente comma 2 non comprendono i costi concernenti i distributori automatici di carte telefoniche pre-pagate, nonché ogni altro costo relativo alla gestione commerciale degli apparecchi tra cui quelli relativi alla comunicazione ai clienti, alla commercializzazione e alla distribuzione di carte telefoniche pre-pagate.
4. Ai fini del calcolo della quota di *surcharge* minutaria, l'insieme dei minuti di traffico di riferimento è costituito dalla totalità delle chiamate verso numerazioni geografiche e non geografiche, originate dai clienti di Telecom Italia e dai clienti di altri operatori dalle postazioni telefoniche pubbliche.
5. In sede di prima applicazione, i costi ed il volume di traffico totale di riferimento di cui ai precedenti commi 2 e 4 sono quelli relativi all'esercizio contabile 2001.
6. La quota minutaria di *surcharge* è determinata come rapporto tra i costi di cui al precedente comma 2 e il volume di traffico totale di riferimento di cui al precedente comma 4.

⁵ I servizi aggiuntivi ai servizi di cui all'art. 4 della stessa delibera n. 417/06/CONS ed i servizi di nuova introduzione sono soggetti all'obbligo di orientamento al costo sulla base della contabilità regolatoria.

iv) dati quantitativi minutari del traffico afferente al servizio in oggetto.

2.4.2. Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

37. L'Autorità richiama che la quota di *Surcharge* rappresenta una quota addizionale minutaria (sovrapprezzo) richiesta da Telecom Italia agli Operatori interconnessi per il servizio di raccolta delle chiamate originate da Telefonia Pubblica. Il servizio di Telefonia Pubblica è offerto attraverso apparati telefonici dedicati all'accettazione di mezzi di pagamento diversi (moneta, schede o carte prepagate, carte di credito) installati di norma in postazioni specifiche quali cabine o cupole situate sulle sedi stradali, in sedi pubbliche (ospedali, uffici, scuole), o altre aree quali stazioni, aeroporti e locali commerciali. Tali apparati sono collegati alla rete telefonica attraverso collegamenti di accesso (doppini, reti di distribuzione primaria e secondaria) del tutto analoghi a quelli utilizzati per la telefonia privata. Il trasporto della chiamata è effettuato utilizzando la rete di interconnessione di Telecom Italia, per la parte di raccolta e commutazione e, ove applicabile, per la terminazione. Il servizio di Telefonia Pubblica è quindi caratterizzato oltre che dai costi concernenti il trasporto della chiamata, anche dai costi relativi agli impianti ed alle reti di accesso che, data la natura del servizio, a differenza di quanto avviene per la telefonia privata (residenziale e affari), non possono essere finanziati attraverso un canone. Come descritto nel paragrafo 4 della delibera n. 12/03/CIR, *“il finanziamento dei costi del servizio di accesso da Telefonia Pubblica viene effettuato attraverso una maggiorazione (rispetto ai corrispondenti prezzi al pubblico della telefonia residenziale e affari) dei prezzi minutari del traffico. Tale quota aggiuntiva è applicata sia nei prezzi minutari "generalizzati" offerti da Telecom Italia a clienti che utilizzano monete o schede pre-pagate emesse dalla stessa società, sia nel caso di traffico originato da clienti utilizzando carte telefoniche messe in commercio da Telecom Italia e dagli operatori interconnessi. Telecom Italia inoltre finanzia parte dei costi relativi alla Telefonia Pubblica attraverso il fondo del Servizio Universale”*.
38. Atteso che, in base a quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS, il prezzo della *Surcharge* per la raccolta da Telefonia Pubblica è definito nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, l'Autorità aveva richiesto a Telecom Italia di integrare le informazioni contabili fornite ritenendo quelle precedenti insufficienti ad una valutazione del prezzo proposto, in quanto riferite a dati contabili non omogenei (2006 e 2007). L'Autorità aveva ritenuto che le valutazioni dovessero essere svolte sulla base di dati contabili riferiti allo stesso anno.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo della surcharge da TP nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regulatoria e relativi allo stesso anno?

2.4.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

- D12. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.
- D13. Un Operatore, in particolare, oltre a riproporre, in primo luogo, le considerazioni relative alla criticità legate alla valutazione della Contabilità Regulatoria di Telecom Italia (base di costo non adeguatamente certa e trasparente) già espresse per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s, ritiene non sufficientemente chiara la ricostruzione dei costi pertinenti al servizio di raccolta da apparati di Telefonia Pubblica e delle modalità di allocazione degli stessi ai due servizi finali.

2.4.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

- D14. Alla luce degli orientamenti espressi dall'Autorità nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, Telecom Italia ha fornito evidenza dei costi disaggregati, sottostanti il servizio in esame utilizzando i dati riferiti alla Contabilità Regulatoria 2007, ultima certificata.
- D15. Telecom Italia ha rappresentato di aver ottenuto il valore della quota di *Surcharge* sulla base delle indicazioni contenute nella delibera n. 12/03/CIR. La Società ha rappresentato che per il calcolo del costo della *Surcharge* il punto di partenza, come da delibera n. 12/03/CIR (cfr. par. 3.2), è il costo HCA delle PTP che si desume dalla Contabilità Regulatoria. Tale voce contiene i costi per apparecchi e cabine (ammortamenti, manutenzione/ripristino danneggiamenti, consumi energia elettrica, ecc.), costi di commercializzazione OLO del servizio, manutenzione correttiva a vuoto, quota SL Accesso relativa all'attacco utente ISDN e POTS (cosiddetta "cartolina"), perdite su crediti relative alla telefonia pubblica, fatturazione e gestione crediti *retail* per traffico TP, costi vari di commercializzazione TP di stretta pertinenza al servizio. Dal costo come precedentemente dettagliato, secondo quanto specificato dalla delibera n. 12/03/CIR ("i costi di riferimento per la fissazione della quota di *surcharge* sono quelli concernenti il servizio di accesso dalle postazioni telefoniche pubbliche non soggette ad obblighi di servizio universale e quelle soggette ad obblighi di servizio universale per le quali Telecom Italia non dichiara un costo netto"), vengono detratti il conguaglio minimo garantito⁶ ed i costi evitabili⁷ di Telefonia

⁶ Delibera n. 3/04/CIR, paragrafo 153, punto 1: "relativamente al conguaglio minimo garantito ... L'Autorità ritiene che, rappresentando tale conguaglio un minor onere sostenuto da Telecom Italia, esso è

Pubblica (Fonte: USO 2006) ottenendo così la base di costo per il calcolo della *Surcharge*. Dall'incidenza dei ricavi mancati⁸ sui ricavi totali da TP (16%) si stimano i minuti di traffico afferenti agli apparecchi di Telefonia Pubblica inclusi nel SU e, per differenza rispetto ai minuti totali da TP, quelli degli apparecchi non soggetti ad obbligo del Servizio Universale. Il rapporto tra il costo base della *Surcharge* e i minuti precedentemente calcolati costituisce il valore della *Surcharge* su base Contabilità Regolatoria 2007 e quantità 2007.

D16. Secondo le valutazioni svolte da Telecom Italia, basate sui dati di Co.Re. 2007, il costo della quota addizionale di *Surcharge* è pari a 14,95 Eurocent/minuto.

D17. Telecom Italia ha inoltre fornito, utilizzando la stessa metodologia sopra descritta, le valutazioni del costo della quota addizionale di *Surcharge* sulla base dei dati di Co.Re. 2008 (costi, ricavi, quantità da Co.Re. 2008, costi Servizio Universale dalla dichiarazione USO 2006, ultima presentata all'epoca della formulazione del listino), dalle quali ha ottenuto il prezzo di 14,19 Eurocent/minuto.

2.4.5. Le valutazioni finali dell'Autorità.

D18. L'Autorità richiama che i costi ed i volumi utilizzati ai fini della verifica del costo in oggetto sono riferiti alla Co.Re. 2007, ultima certificata.

D19. L'Autorità non ritiene condivisibili le valutazioni svolte da Telecom Italia le quali, a causa del meccanismo di calcolo utilizzato, conducono ad una sopravvalutazione del costo unitario. L'Autorità ha, viceversa, ritenuto più appropriato svolgere una valutazione sulla base dei dati di conto economico e capitale impiegato relativi al servizio in oggetto. L'Autorità ha verificato che i dati del conto economico relativo al servizio in oggetto mostrano un risultato, al lordo del capitale impiegato, negativo e corrispondente ad una redditività del capitale impiegato pari a circa il -9%.

Sulla base delle rivalutazioni svolte l'Autorità ha ottenuto un prezzo di 8,86 Eurocent/min (incrementato rispetto all'attuale prezzo unitario di 6,9 Eurocent/min). Tale prezzo consente la remunerazione dei costi 2007, incluso una ragionevole remunerazione del capitale impiegato. Va osservato che il servizio in oggetto vede nel 2008 e 2009 (nelle more della certificazione dei

un beneficio per tutti gli operatori e non solo per Telecom Italia, e pertanto deve essere escluso dai costi complessivi presi in considerazione". Telecom Italia, con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010, dichiara che i ricavi da conguaglio minimo garantito comprendono gli importi corrisposti dai detentori di apparati di Telefonia Pubblica di Telecom Italia per uso pubblico).

⁷ Costi evitabili: i costi che l'impresa designata non sosterebbe in assenza di obblighi di servizio universale (delibera n. 1/08/CIR, art. 1, comma 1, lettera c).

⁸ Ricavi mancati: i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale (delibera n. 1/08/CIR, art. 1, comma 1, lettera d).

relativi dati) un'ulteriore riduzione dei ricavi da altri operatori, probabilmente imputabile ad una riduzione del traffico svolto dagli apparecchi di telefonia pubblica da parte degli utenti finali (tale riduzione è particolarmente accentuata nel 2009). Rileva che a tale riduzione dei ricavi corrisponde una minore riduzione dei costi. I dati relativi al 2008 e 2009 appaiono, pertanto, confermare la necessità dell'aumento indicato dall'Autorità.

2.5. UTILIZZO DEI KIT (PORTE E CIRCUITI DI INTERCONNESSIONE) VERSO LA RETE DELL'OPERATORE TERZO

2.5.1. Premessa.

39. La componente economica relativa all'utilizzo dei Kit (porte e circuiti di interconnessione) remunera il costo sostenuto da Telecom Italia per le porte di accesso ed i circuiti di interconnessione *reverse* verso la rete dell'Operatore di destinazione impiegati per lo smaltimento del traffico del servizio di transito richiesto dagli OLO. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto un prezzo relativo all'utilizzo dei Kit per le chiamate verso rete fissa di Operatore terzo (porte e circuiti di interconnessione) pari a 0,1544 Eurocent/min e pari a 0,1904 Eurocent/min per le chiamate verso rete mobile di Operatore terzo, entrambi superiori al prezzo (unico valore per il transito verso rete fissa e mobile dell'Operatore di destinazione) riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, pari a 0,0808 Eurocent/min.
40. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che l'utilizzo del Kit Reverse è stato calcolato tenendo conto dei costi allocabili al suddetto servizio come risultanti dalla Contabilità Regulatoria 2007 e dei minuti di utilizzo del *Kit Reverse* stimato al 2009.

2.5.2. Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

41. L'Autorità aveva rilevato che nella propria Offerta di Riferimento per il 2010 Telecom Italia ha separato le condizioni economiche per l'utilizzo dei Kit (porte e circuiti di interconnessione) nei casi in cui la chiamata sia diretta verso rete fissa dell'Operatore terzo da quelli in cui la chiamata è diretta verso rete mobile dell'Operatore terzo.
42. L'Autorità aveva preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non aveva ritenuto l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom dovesse svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo dei prezzi dei Kit Reverse nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno?

2.5.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

- D20. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.
- D21. Alcuni Operatori hanno segnalato come, nella proposta di Offerta di Riferimento 2010, Telecom Italia abbia unilateralmente separato il contributo dovuto nel caso di chiamate verso rete fissa dell'Operatore terzo dal caso di chiamate verso rete mobile dell'Operatore terzo. Tali Operatori contestano la modifica apportata da Telecom Italia e chiedono all'Autorità che venga ripristinato un contributo unico, come presente nella precedente Offerta di Riferimento, di importo non superiore a quello approvato per il 2009.
- D22. Diversi Operatori hanno segnalato come il servizio di transito delle chiamate verso numerazioni geografiche attestate sulla rete dell'Operatore terzo potrebbe essere offerto da Telecom Italia secondo condizioni di maggiore trasparenza. In particolare è stato evidenziato come sia Telecom Italia a scegliere l'autocommutatore a partire dal quale la chiamata è consegnata dalla rete di Telecom (operatore B) alla rete dell'Operatore di destinazione (operatore C). Tale scelta non è, pertanto, nota all'Operatore di origine della chiamata (operatore A). A tale riguardo un Operatore chiede che l'Autorità imponga a Telecom Italia di fornire, su richiesta dell'Operatore che utilizza il servizio di transito, indicazioni dei punti di interconnessione "reverse" con l'Operatore di destinazione, ciò al fine di una maggiore trasparenza circa l'effettivo servizio acquistato.

2.5.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

- D23. Alla luce degli orientamenti espressi nello schema di provvedimento posto a consultazione Telecom Italia ha fornito all'Autorità le valutazioni dei prezzi dei servizi in oggetto basate sui dati di costo e volumi relativi allo stesso anno.
- D24. Telecom Italia ha rappresentato che i prezzi relativi al servizio del *Fascio Reverse* tengono conto del costo di più elementi: l'utilizzo della porta nella centrale di Telecom Italia, il circuito di interconnessione utilizzato per lo smaltimento del traffico e l'utilizzo della porta nella centrale OLO per la consegna della chiamata alla rete dell'Operatore di destinazione. Il costo per l'utilizzo della porta nella centrale di Telecom Italia e del flusso di interconnessione e le relative quantità sono state ricavate dai dati di Contabilità Regolatoria. Il costo per l'utilizzo della porta nella centrale OLO è variabile a

seconda che si tratti di un Operatore mobile o fisso. Telecom Italia ha pertanto ritenuto di differenziare i due costi definendo tariffe separate per OLO fisso e OLO mobile, sulla base di una determinata metodologia di calcolo⁹. I prezzi ottenuti da Telecom Italia, sulla base della Contabilità Regulatoria 2007, sono i seguenti:

costo unitario verso rete fissa = 0,194 Eurocent/minuto (+140% rispetto al 2009);

costo unitario verso rete mobile = 0,231 Eurocent/minuto (+186% rispetto al 2009).

Telecom Italia ha fornito le stesse valutazioni sulla base dei dati Co.Re. 2008 con aumenti dello stesso ordine di grandezza.

D25. Qualora si volesse definire un costo unitario unico fisso-mobile, utilizzando i dati di Telecom Italia si otterrebbero i seguenti valori:

i) Co.Re. 2007:

costo unitario = 0,210 Eurocent/minuto (+160% rispetto al 2009);

2.5.5. Le valutazioni finali dell'Autorità.

D26. L'Autorità ha analizzato nel dettaglio le voci di costo riportate da Telecom Italia, con particolare riferimento alla composizione del prezzo come somma del costo del servizio di *inoltro Reverse* (costo per l'utilizzo della porta nella centrale di Telecom Italia e del circuito di interconnessione con gli altri operatori) e del costo per l'utilizzo della porta nella centrale dell'OLO.

D27. L'Autorità rappresenta che, sulla base delle verifiche svolte sulla composizione dei costi/prezzi dei servizi di interconnessione in funzione dei costi/prezzi dei componenti di rete presente nella Co.Re., tutti i servizi di transito, indipendentemente dal livello gerarchico di interconnessione, si compongono delle prestazioni di commutazione (nei nodi di ingresso e di uscita dalla rete di Telecom Italia) e della prestazione di *inoltro Reverse*. Telecom Italia ha, a tale proposito, confermato che il costo dell'*inoltro Reverse* non viene, dalla stessa, computato ai fini della determinazione del prezzo OIR di transito. L'Autorità ritiene tuttavia più coerente che il prezzo del *Kit Reverse* remunerer Telecom

⁹ L'algoritmo di calcolo proposto da Telecom Italia prevede una maggiorazione del prezzo del *Kit Reverse* verso OLO mobile legata al maggiore costo sostenuto da Telecom Italia nel caso di transito verso rete mobile. Secondo i dati forniti dall'incumbent, il prezzo richiesto dagli OLO per la fornitura di una porta per l'interconnessione verso rete mobile sarebbe più alto rispetto al caso di interconnessione verso rete fissa. Le due tariffe sono state così calcolate considerando il costo complessivo sostenuto da Telecom Italia e riportato nella Co.Re. come somma delle due componenti di costo verso rete fissa e rete mobile dell'Operatore terzo, ciascuna delle quali ottenuta come prodotto dei minuti di chiamate verso la rete (fissa o mobile) per la specifica tariffa.

Italia per il costo relativo all'utilizzo della porta di interconnessione nella centrale dell'OLO e non dell'*inoltro Reverse*. Quest'ultima componente dovrebbe viceversa contribuire al costo del servizio di transito, come deducibile dalle tabelle di composizione dei costi/prezzi dei servizi di interconnessione in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete, riportate in allegato A alla delibera n. 180/10/CONS e in allegato B alla delibera n. 417/06/CONS. Da quanto indicato nelle medesime tabelle, il fascio *reverse* è uno dei componenti di base per i servizi di transito, secondo dei *routing factor* riportati nella Contabilità Regolatoria. L'Autorità tra l'altro rileva (come confermato da Telecom Italia) che tale componente di costo (*inoltro Reverse*) non era stata precedentemente imputata al servizio in oggetto (il precedente prezzo 2009 è pari a 0,0808 Eurocent/minuto). L'Autorità ritiene in conclusione che Telecom Italia debba includere tale voce di costo nel servizio di transito, in coerenza con la modalità di presentazione del costo unitario di quest'ultimo servizio in contabilità regolatoria. Si ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia adotti detta modalità ai fini della predisposizione dei prezzi 2011.

- D28. Inoltre, alla luce delle valutazioni svolte dall'Autorità nelle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS sulla definizione del mercato rilevante, nelle quali non vi sono indicazioni in merito alla separazione del mercato dei servizi di transito delle chiamate sulla base del tipo di rete di destinazione (fisso o mobile), si ritiene che il prezzo del *Kit Reverse* debba essere unico e comprensivo dei reali costi sostenuti da Telecom Italia.
- D29. L'Autorità pertanto ha rivalutato il costo del *Kit Reverse* sulla base del costo medio sostenuto da Telecom Italia per la singola porta nella centrale dell'OLO, del numero medio annuo di *porte Reverse* attive e dei minuti annui di utilizzo del *Kit Reverse*. Al fine di tenere in considerazione il diverso prezzo richiesto dall'OLO per la porta verso la rete fissa o la rete mobile, il prezzo medio annuo della porta *Reverse* è stato opportunamente pesato sulla base del rapporto tra il numero di minuti annui di chiamate verso la rete fissa e verso la rete mobile dell'operatore terzo. Si richiama, per quanto premesso al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, che i costi ed i volumi sono stati riferiti alla Co.Re. 2007, ultima certificata.
- D30. Sulla base delle valutazioni svolte l'Autorità ritiene che il prezzo del *Kit Reverse* per il 2010, indipendentemente dal tipo di rete dell'operatore di destinazione, debba essere pari a 0,086 Eurocent/minuto, con un aumento del 6,4% rispetto al valore approvato per il 2009 (0,0808 Eurocent/minuto).
- D31. Con riferimento alla richiesta degli Operatori alternativi di ottenere da Telecom Italia indicazioni circa i punti di interconnessione "*Reverse*" con l'Operatore di destinazione, l'Autorità richiama quanto espresso nel punto 22 della delibera n. 42/09/CIR circa l'opportunità che Telecom Italia, tenuto conto della capillarità di interconnessione *reverse* della propria rete, gestisca i transiti nel rispetto del

principio della massima efficienza e renda trasparenti le tariffe applicate. Ciò potrebbe inoltre favorire un uso più efficiente e disaggregato delle risorse di rete, anche in considerazione del grado di interconnessione alla rete di Telecom Italia raggiunto dagli OLO. Tanto premesso, l'Autorità ribadisce l'opportunità che Telecom Italia fornisca, laddove richiesto, l'elenco dei nodi di interconnessione "Reverse" con gli Operatori di destinazione.

2.6. ACCESSO A SERVIZI DI EMERGENZA

2.6.1. Premessa.

43. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto una tariffa *flat* relativa all'interconnessione a livello SGU per l'accesso di abbonati dell'Operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115 pari a 0,65 Eurocent/min, superiore a quelle riportate nell'Offerta di Riferimento 2009, approvate dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,5737 Eurocent/min per la fascia oraria di punta e 0,3835 Eurocent/min per la fascia oraria ridotta.
44. Telecom Italia ha inoltre previsto una tariffa *flat* relativa all'interconnessione a livello SGT distrettuale per l'accesso di abbonati dell'Operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115 pari a 0,57 Eurocent/min, differente da quelle riportate nell'Offerta di Riferimento 2009, approvate dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,6274 Eurocent/min per la fascia oraria di punta e 0,4194 Eurocent/min per la fascia oraria ridotta.
45. Con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010, Telecom Italia ha comunicato che il costo del servizio di emergenza e pubblica utilità è stato calcolato a partire dai costi riportati nella Contabilità Regolatoria 2007 utilizzando i volumi di traffico verso tali numerazioni stimati per il 2009.

2.6.2. Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

46. Ai sensi dell'art. 12, comma 20, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia offre l'accesso ai numeri di emergenza e pubblica utilità, ai numeri di *customer care* di Telecom Italia sulla propria rete, nonché agli stessi servizi che fornisce alla propria clientela, a condizioni economiche trasparenti e non discriminatorie, in coerenza con i prezzi dagli elementi funzionali regolati dal meccanismo di controllo dei prezzi definito nella stessa delibera.
47. L'Autorità aveva verificato che il prezzo per l'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità via SGT proposto da Telecom Italia è pari al prezzo per il servizio di raccolta/terminazione a livello SGT di cui all'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS, ovvero 0,57 Eurocent/minuto.

48. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha specificato che l'accesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità via SGU comporta caratteristiche di instradamento tali da comportare costi superiori alla semplice raccolta/terminazione delle chiamate a livello SGU, pari a 0,302 Eurocent/minuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, della delibera n. 179/10/CONS. In merito, come riportato nel paragrafo 33 della delibera n. 42/09/CIR, l'Autorità aveva rappresentato che per i servizi di emergenza risulta applicabile il modello di terminazione solo qualora il gestore del servizio remunererà a Telecom Italia i soli costi non coperti dal prezzo di terminazione versato alla stessa dall'OLO interconnesso. Nel caso in specie l'Autorità aveva evidenziato che l'Operatore di origine remunererà Telecom Italia per i costi di terminazione a livello di singolo SGT, laddove viceversa la chiamata, consegnata da qualunque area gateway in Italia, richiede in una certa percentuale di casi una terminazione doppio SGT. A sua volta il centro servizi remunererà Telecom Italia per i costi dell'interrogazione della Rete Intelligente, per gli oneri gestionali e operativi/progettuali correlati alla specifica configurazione del servizio richiesto e per i costi di terminazione non coperti dall'Operatore interconnesso (pari alla differenza tra terminazione doppio SGT e terminazione SGT). L'Autorità aveva ritenuto, in conclusione, che il modello adottato da Telecom Italia fosse coerente con quanto espresso nella delibera n. 27/08/CIR.
49. Tanto premesso, l'Autorità aveva preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non aveva ritenuto l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS, e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom dovesse svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile. Si riteneva altresì che Telecom dovesse riformulare il prezzo in coerenza con le tariffe di terminazione SGT e SGU fissate dalle delibere di analisi di mercato.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo della tariffa per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno? Si condivide che Telecom debba riformulare il prezzo in coerenza con le tariffe di terminazione SGT e SGU fissate dalle delibere di analisi di mercato?

2.6.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

- D32. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.

D33. Un altro Operatore ha evidenziato che il livello del prezzo per l'accesso ai servizi di emergenza a livello di SGU proposto da Telecom Italia per il 2010 risulta superiore al valore *peak* del 2009¹⁰. L'Operatore ha rappresentato che l'Offerta di Riferimento 2009 prevedeva una maggiorazione del costo della tariffa di accesso ai servizi di emergenza a livello SGU rispetto alla tariffa di semplice raccolta SGU del 60%. Nell'OIR 2010 viceversa, a presunta parità di condizioni impiantistiche, tale maggiorazione raggiunge il 115%. Ad avviso dell'Operatore l'indicazione di quali sono gli SGU/SGT che svolgono la funzione di terminazione dei servizi di emergenza potrebbe consentire all'Operatore di collegarsi direttamente a tali SGU/SGT e quindi di sopportare il solo costo di terminazione a livello SGU. Alla luce di queste considerazioni, l'Operatore ha chiesto all'Autorità di effettuare tutte le verifiche necessarie a valutare la fondatezza dei prezzi proposti da Telecom Italia e di darne evidenza nel provvedimento definitivo.

2.6.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

D34. Sulla base di quanto richiesto dall'Autorità nel corso del procedimento, Telecom Italia ha riformulato le condizioni economiche del servizio di accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità tenendo in considerazione, ai fini della determinazione del prezzo chiesto all'OLO per la terminazione della chiamata al centro servizi, i soli costi non remunerati dai centri servizi. Le valutazioni dei costi di terminazione sono coerenti, oltre che con gli effettivi instradamenti effettuati, con i prezzi fissati dall'Autorità per la terminazione a livello SGU/SGT e richiamati ai punti 15, 16 e 17 del presente provvedimento.

D35. Ciò premesso Telecom Italia, coerentemente con le specifiche richieste dell'Autorità, ha rappresentato che il costo del servizio di emergenza e di pubblica utilità a livello SGU, tenuto conto dei differenti instradamenti a partire dal punto di interconnessione ed utilizzando i dati di Co.Re. 2007, è pari a 0,525 Eurocent/minuto, con un incremento di circa il 9% rispetto al valore medio approvato per il 2009.

2.6.5. Le valutazioni finali dell'Autorità

D36. Per quanto premesso al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, l'Autorità ha utilizzato i costi ed i volumi riferiti alla Co.Re. 2007, ultima certificata. L'Autorità, svolte le proprie valutazioni, ritiene corretto il prezzo pari a 0,525 Eurocent/minuto per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità con interconnessione a livello SGU.

¹⁰ Nella sezione 14.3.2.1 della Offerta di Riferimento è riportato che "la peculiarità dei servizi comporta possibili instradamenti differenti a partire dal punto di interconnessione, con conseguente differenziazione delle condizioni economiche rispetto alla semplice raccolta/terminazione delle chiamate a livello SGU".

D37. Con riferimento alla richiesta di alcuni OLO di ottenere da Telecom Italia l'indicazione degli SGU/SGT che svolgono la funzione di terminazione dei servizi di emergenza, l'Autorità ha rilevato che la quota di minuti annui con terminazione a livello SGU delle chiamate di emergenza e di pubblica utilità è residuale (dell'ordine del centinaio di minuti) rispetto alla quota con terminazione a livello SGT. Nello specifico circa il 90% del traffico è terminato via singolo SGT, il 10% via doppio SGT. Ciò premesso si ritiene che la possibilità di individuare modalità di fornitura, da parte di Telecom Italia, di informazioni utili ad ottimizzare la consegna del traffico, ai fini della terminazione delle chiamate ai servizi in oggetto, possa essere considerata in sede di valutazione dell'OIR 2011.

2.7. SERVIZIO DI RACCOLTA PER IL TRAFFICO INTERNET IN DECADE 7 E CONSEGNA CON PROTOCOLLO DSS1

2.7.1. Premessa.

50. Il servizio di raccolta per il traffico Internet generato in modalità *dial up* e consegna con protocollo DSS1 consente all'Operatore interconnesso di raccogliere traffico originato da clienti attestati su rete Telecom Italia. Tale operatore utilizza a tal fine la numerazione, di cui è assegnatario, in decade 7 la quale è gestita con il modello di raccolta. Il servizio di consegna del traffico con protocollo DSS1 è definito come prestazione opzionale del servizio di raccolta del traffico Internet in decade 7 dalla sede del cliente Telecom Italia al Punto di Consegna (PdC) definito con l'Operatore.

51. Le condizioni economiche del servizio prevedono che l'Operatore remuneri Telecom Italia per:

- i) il servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia allo SGU dove è presente il PdC;
- ii) la prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1;
- iii) l'interfaccia di accesso a 2 Mbit/s con protocollo DSS1;
- iv) il raccordo trasmissivo a 2 Mbit/s;
- v) il collegamento trasmissivo a 2 Mbit/s tra il PdC e il POP dell'Operatore;
- vi) il servizio di *Number Hosting*.

Le condizioni economiche per il raccordo trasmissivo a 2 Mbit/s ed il collegamento trasmissivo a 2 Mbit/s tra il PdC e il POP dell'Operatore sono definite nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale).

Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1: quota minutaria

52. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto una tariffa *flat* relativa alla prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1, (aggiuntiva al servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'impianto SGU a cui si attesta il Punto di Consegna) pari a 0,079 Eurocent/minuto, differente da quelle riportate nell'Offerta di Riferimento 2009, approvate dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,0669 Eurocent/minuto per la fascia oraria di punta e 0,045 Eurocent/minuto per la fascia oraria ridotta.

Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s: contributo di installazione e canone annuo

53. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto, per la fornitura dell'interfaccia di accesso con protocollo DSS1 a 2 Mbit/s, un contributo di installazione pari a 635,46 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 376,36 Euro e un canone annuo pari a 830,80 Euro, inferiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 923,08 Euro.

Number Hosting: canone annuo e contributo di attivazione

54. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per il servizio di *Number Hosting*, relativo a singola numerazione in decade 7 assegnata all'Operatore, un contributo di attivazione pari a 892,82 Euro e un canone annuo pari a 2.462,23 Euro, entrambi invariati rispetto a quelli riportati nell'Offerta di Riferimento 2009, approvati dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR.
55. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che i valori economici dei contributi e del canone per la fornitura dell'interfaccia di accesso con protocollo DSS1 a 2 Mbit/s sono stati determinati applicando ai prezzi approvati per il 2009 le stesse variazioni percentuali tra le condizioni economiche 2010 e quelle 2009 rilevate per i corrispondenti prezzi dei Kit a 2 Mbit/s (ciò a causa dell'assenza di volumi di kit in oggetto venduti agli OLO).
56. Nella stessa nota Telecom Italia ha confermato di applicare per il 2010, per il servizio di *Number Hosting*, le medesime condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento 2009 approvata dall'Autorità con delibera n. 42/09/CIR.
57. Con riferimento alla prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 (quota minutaria) Telecom Italia non ha inizialmente fornito specifiche considerazioni sulla determinazione di tale contributo.

2.7.2. Le valutazioni preliminari dell'Autorità sul servizio di Number Hosting di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

58. Per quanto concerne il servizio di *Number Hosting*, l'Autorità aveva verificato il mantenimento, nell'Offerta di Riferimento 2010 proposta da Telecom Italia, dei corrispondenti prezzi approvati per il 2009. Ciò appare condivisibile alla luce del fatto che, in linea con quanto proposto nelle delibere di consultazione relative all'approvazione delle Offerte di Riferimento per i mercati 1, 4 e 5, il costo della manodopera è rimasto invariato.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere per il servizio di Number Hosting i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.7.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

- D38. Gli Operatori, in via generale, concordano con quanto previsto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica circa il mantenimento per il servizio di *Number Hosting* dei prezzi approvati per il 2009.

2.7.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

- D39. Telecom Italia, nel corso del procedimento istruttorio, ha dichiarato di condividere l'orientamento dell'Autorità di mantenere, nel 2010, per il servizio di *Number Hosting* le condizioni economiche approvate per il 2009.

2.7.5. Le valutazioni finali dell'Autorità sul servizio di Number Hosting.

- D40. L'Autorità ritiene, per quanto premesso, di approvare i prezzi proposti da Telecom Italia.

2.7.6. Le valutazioni preliminari dell'Autorità sul servizio di fornitura dell'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s (canone annuo e contributo una tantum) di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

59. Ai sensi dell'art. 12, comma 18, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia fornisce un servizio aggiuntivo ed opzionale di consegna in modalità DSS1 con modalità trasparenti, non discriminatorie ed orientate ai costi. La consegna in modalità DSS1 non è limitata ai servizi di accesso ad Internet. La consegna in modalità DSS1 è fornita attraverso una interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s. Rilevato che la determinazione dei costi di installazione e del canone annuo dell'interfaccia di accesso è stata effettuata sulla base degli incrementi di costo previsti per i Kit di Interconnessione a 2 Mbps e considerato che l'Autorità aveva richiesto, per questi ultimi, la rivalutazione dei costi sulla base dei dati di Contabilità Regolatoria (punto 33), l'Autorità aveva ritenuto che il costo del servizio di consegna DSS1, relativamente al canone annuo ed al contributo di

installazione per la fornitura dell'interfaccia di accesso a 2 Mbit/s, dovesse essere rivalutato da Telecom Italia sulla base dello stesso criterio.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di richiedere a Telecom Italia di rideterminare i prezzi del servizio di consegna DSS1 applicando ai canoni e ai contributi le variazioni percentuali annue derivanti dalla rivalutazione dei canoni e dei contributi dei Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s secondo quanto specificato al punto 33?

2.7.7. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

- D41. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.
- D42. Alcuni Operatori hanno evidenziato che il servizio in questione assume una specifica valenza nelle aree *digital divide*: il servizio “*dial up*” consente infatti di garantire la connettività dati nelle zone attualmente in *Digital Divide* ed è pertanto un servizio non sostituibile nelle suddette aree.

2.7.8. Le osservazioni di Telecom Italia.

D43. Telecom Italia ha fornito le valutazioni del costo del servizio in oggetto sulla base delle indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR. Nello specifico Telecom Italia ha svolto i calcoli sulla base delle rivalutazioni effettuate nel precedente punto D9 relativo al Kit di Interconnessione a 2 Mbps (detta modalità è stata adottata a causa dell'assenza di volumi sottostanti il servizio in oggetto). Dal calcolo svolto è derivato, per l'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s:

- un canone annuo pari a 912,31 Euro (-1,2% rispetto al 2009) ed un contributo di installazione pari a 395,23 Euro (+5% rispetto al 2009), su base Co.Re. 2007.

2.7.9. Le valutazioni finali dell'Autorità sul servizio di fornitura dell'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s.

D44. In linea con quanto premesso sull'utilizzo dei dati di Co.Re. 2007, ultima certificata, svolte le verifiche del caso l'Autorità ritiene di approvare le rivalutazioni fornite da Telecom Italia e sopra richiamate.

2.7.10. Le valutazioni preliminari dell'Autorità sul servizio di consegna del traffico con protocollo DSS1 (quota minutaria) di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

60. Analoghe considerazioni erano valse con riferimento alla prestazione opzionale di conversione di protocollo per la consegna del traffico con protocollo DSS1

(quota minutaria), laddove era stato richiesto che il prezzo fosse determinato sulla base di costi e volumi derivati dalla stessa Contabilità Regolatoria.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo della tariffa per la consegna del traffico con protocollo DSS1 nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno?

2.7.11. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

- D45. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.
- D46. Alcuni Operatori hanno ribadito quanto espresso al precedente punto riguardante il servizio di fornitura dell'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s e cioè che il servizio "dial up" che l'*incumbent* fornisce agli OLO serve a garantire la connettività dati nelle aree in *Digital Divide*.

2.7.12. Le osservazioni di Telecom Italia.

- D47. Telecom Italia ha riformulato le valutazioni economiche del servizio in oggetto sulla base delle indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR. Le valutazioni effettuate utilizzando i costi e i volumi presenti nella Co.Re. 2007 hanno fornito quanto segue:
- in base ai dati di Co.Re. 2007 il costo del servizio di conversione DSS1 è pari a 0,0621 Eurocent/minuto (+11% rispetto al valore medio tra *peak* e *off-peak* del 2009).

2.7.13. Le valutazioni finali dell'Autorità sul servizio di consegna del traffico con protocollo DSS1 (quota minutaria).

- D48. L'Autorità ha verificato che il costo del servizio di conversione DSS1 proposto da Telecom Italia è pari al valore riportato nella Co.Re. 2007. In linea con quanto premesso sull'utilizzo dei dati di Co.Re. 2007, ultima certificata, l'Autorità ritiene di approvare le rivalutazioni fornite da Telecom Italia e sopra richiamate per la remunerazione dei costi di conversione del traffico al protocollo DSS1.

2.8. SERVIZIO DI RACCOLTA FORFETARIA (FRIACO)

2.8.1. Premessa.

61. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per il servizio di Raccolta Forfetaria (FRIACO) un canone annuo, per capacità trasmissiva di 2 Mbit/s, pari a 13.308,65 Euro per interconnessione a livello di singolo SGU, 17.649,18 Euro per interconnessione a livello di SGU distrettuale e 17.735,04 Euro per interconnessione a livello di SGT distrettuale, tutti superiori rispetto a quelli riportati nell'Offerta di Riferimento 2009, approvati dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari rispettivamente a 11.440,51 Euro, 15.171,76 Euro e 15.245,56 Euro.
62. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che il prezzo del servizio di Raccolta Forfettaria Friaco è stato calcolato sulla base dei risultati di Contabilità Regolatoria 2007 utilizzando i minuti stimati per il 2009.
63. La stessa società ha rappresentato che il costo del servizio a livello SGU è stato calcolato moltiplicando il costo minutarario del servizio di raccolta via singolo SGU per i minuti (stimati al 2009) di traffico che interessano una porta a 2 Mbit/s relativamente alla tratta SL-SGU. Tale valore determina il costo medio della capacità offerta sulla tratta SL-SGU (si richiama in proposito che ai sensi della delibera n. 5/02/CIR il costo totale medio per flusso, relativo ad una certa tratta, è ottenuto come segue: Costo Medio Unitario * Numero di Minuti DO per flusso a 2 Mbit/s * Adjustment Ratio¹¹ + Costo Commercializzazione¹²).
64. La stessa metodologia è stata seguita per la Raccolta Forfetaria Friaco via singolo SGT in cui i minuti considerati sono quelli che impegnano la tratta SGU-SGT. I prezzi di raccolta minutarari sono stati moltiplicati per i minuti di traffico che interessano una porta a 2 Mbit/s della catena impiantistica SGU-SGT. Questi ultimi sono stati ottenuti dividendo il numero di minuti stimati per il 2009 per il numero totale di flussi a 2 Mbit presenti sulle tratte SGU-SGT.
65. Applicando la metodologia sopra descritta per le varie tratte interessate si otterrebbe quanto segue:
- i) Tratta SL-SGU: 13.308,65 Euro;
 - ii) Tratta SGU-SGU: 26.809,7 Euro;
 - iii) Tratta SGU-SGT: 18.470,34 Euro.
66. Telecom Italia, ai fini della pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2010, ha ritenuto di pubblicare il prezzo su ottenuto per l'SGU e di limitare al 16,3%

¹¹ L'Adjustment Ratio è calcolato come il rapporto tra BHE (Busy Hour Erlang) del traffico Internet (pari a 0,73) e BHE del traffico fonia (pari a 0,36 a livello SGU, 0,45 a livello di doppio SGU distrettuale e 0,62 a livello di singolo SGT) e fornisce una misura del maggior utilizzo di risorse del traffico Internet rispetto al traffico di fonia.

¹² La percentuale da applicare al valore della catena impiantistica corretta con il fattore d'aggiustamento per determinare i costi commerciali è stata imposta dall'Autorità con delibera n. 5/02/CIR pari al 2%.

l'aumento per le altre due voci del canone annuo, proponendo rispettivamente per le tratte SGU-SGU e SGU-SGT un prezzo di 17.649,18 Euro e 17.735,04 Euro.

2.8.2. Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

67. Ai sensi dell'art. 12, comma 21, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia offre il servizio di raccolta forfetaria per internet *dial-up* disponibile al livello di interconnessione SGU e ai livelli di interconnessione SGD ed SGT, quest'ultimi coerentemente con gli obblighi imposti a Telecom Italia nell'ambito della regolamentazione dei servizi di transito. Il servizio prevede la configurazione opzionale di flussi minutari di trabocco, utilizzabili in modalità condivisa con altri servizi di raccolta vocale o *dial-up*.
68. Ai sensi dell'art. 12, comma 22, della delibera n. 179/10/CONS, i circuiti di interconnessione di raccolta su base forfetaria sono gestiti individualmente su indicazione dell'operatore richiedente. La trasformazione di fasci minutari in forfetari e viceversa avviene in 30 giorni ed è garantita da adeguate penali. Le condizioni economiche di tale servizio sono stabilite annualmente nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento, tenendo conto dei prezzi minutari dei servizi di raccolta e dei parametri di configurazione del servizio. Telecom Italia, in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento, presenta i dati di consumo minutario relativi all'impiego dei fasci forfetari da parte degli operatori alternativi.
69. L'Autorità aveva preso atto della metodologia di determinazione dei prezzi per il 2010 utilizzata da Telecom Italia ma non aveva ritenuto l'utilizzo di costi 2007 rapportati a volumi 2009 appropriato ai fini delle valutazioni in oggetto. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e rilevato che Telecom Italia ha utilizzato i volumi stimati al 2009, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse svolgere le proprie valutazioni utilizzando costi e volumi riferibili allo stesso anno contabile (ad esempio 2007 o 2008).

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo dei prezzi per la raccolta Friaco nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria e relativi allo stesso anno?

2.8.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

- D49. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.

D50. Alcuni Operatori hanno evidenziato come il servizio FRIACO che l'*incumbent* fornisce agli OLO riveste una valenza sociale al fine di fornire connettività "dial up" nelle zone attualmente affette da *Digital Divide*. Per tale ragione gli stessi chiedono che i prezzi dei canoni annui FRIACO (a livello SGU, SGU distrettuale e SGT distrettuale) sino riportati a valori non superiori rispetto a quelli approvati dall'Autorità per il 2009.

2.8.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

D51. Telecom Italia, alla luce degli orientamenti espressi dall'Autorità nella delibera n. 55/10/CIR, ha svolto le valutazioni del costo del servizio basate sull'algoritmo di cui alla delibera n. 5/02/CIR e utilizzando costi e volumi relativi allo stesso anno contabile.

D52. Le rivalutazioni svolte da Telecom Italia, sulla base dei dati di Co.Re. 2007, forniscono i seguenti prezzi annui per porta per la fornitura del servizio di raccolta FRIACO:

- i) Via SGU: 10.892,97 Euro (-4,8% rispetto al 2009);
- ii) Via doppio SGU distrettuale: 21.322,21 Euro (+40,5% rispetto al 2009);
- iii) Via singolo SGT: 15.394,30 Euro (+1% rispetto al 2009).

2.8.5. Le valutazioni finali dell'Autorità.

D53. L'Autorità rileva che il costo della raccolta FRIACO via doppio SGU distrettuale presenta un costo superiore alla raccolta via SGT. Ciò è legato all'elevato costo minutorio della corrispondente raccolta SGU distrettuale (quest'ultimo servizio risente dell'elevato costo unitario dell'inoltro distrettuale). L'Autorità ritiene tuttavia ragionevole, alla luce dei costi degli altri due servizi, limitare l'incremento di costo di questo ultimo servizio al 16%.

D54. Sulla base delle valutazioni effettuate, l'Autorità ritiene di approvare i seguenti prezzi per il servizio FRIACO:

- i) Costo porta FRIACO via SGU: 10.892,97 Euro (-4,8% rispetto al valore approvato per il 2009);
- ii) Costo porta FRIACO via doppio SGU Distrettuale: 17.599,24 Euro (+ 16 % rispetto al valore approvato per il 2009);
- iii) Costo porta FRIACO via SGT: 15.394,30 Euro (+1% rispetto al valore approvato per il 2009).

2.9. PORTABILITÀ DEL NUMERO TRA OPERATORI

2.9.1. Premessa.

70. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per il servizio di portabilità del numero tra operatori:
- i) un contributo *una tantum* per singolo numero portato geografico pari a 9,04 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 8,47 Euro;
 - ii) un contributo *aggiuntivo una tantum* per ogni numero nel caso di tipologie di accesso multi numero pari a 1,43 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 1,34 Euro;
 - iii) un contributo *una tantum* per singolo numero portato non geografico pari a 9,04 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 8,47 Euro.
71. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che il valore del contributo *una tantum* per la NP (9,04 Euro) risulta incrementato del 6,77%, rispetto al valore riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, in conseguenza dell'incremento del costo orario del personale (da 46,22 Euro/ora a 49,35 Euro/ora).
72. Analoga considerazione si applica, secondo quanto rappresentato da Telecom Italia, al contributo *una tantum* per ogni numero aggiuntivo nel caso di NP relativa ad accessi multinumero (quest'ultimo aumentato da 1,34 Euro a 1,43 Euro).

2.9.2. Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

73. Ai sensi dell'art. 12, comma 24, della delibera n. 179/10/CONS, Telecom Italia fornisce la prestazione di portabilità del numero secondo i tempi e le modalità di cui alle delibere nn. 27/08/CIR, 41/09/CIR e successive modificazioni e garantisce la prestazione di reinstradamento delle numerazioni portate.
74. L'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), aveva ritenuto di confermare il costo della manodopera approvato per il 2009 (46,22 Euro/ora). Ne era seguito quindi che Telecom Italia dovrà applicare, per il contributo *una tantum* per singolo numero portato geografico o non geografico e per il contributo aggiuntivo *una tantum* per ogni numero nel caso di tipologie

di accesso multinumero, le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ripristinare per il servizio di Number Portability i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.9.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

D55. Sebbene alcuni Operatori condividano quanto proposto dallo schema di provvedimento in consultazione pubblica, altri Operatori ritengono che le condizioni economiche per il servizio di *Number Portability* vadano analizzate considerando l'utilizzo di un costo della manodopera efficiente e di importo inferiore rispetto ai 46,22 Euro/ora approvati dall'Autorità per il 2009. Secondo tali Operatori l'Autorità dovrebbe tener conto della maggiore efficienza acquisita da Telecom Italia nello svolgimento delle attività — con conseguente riduzione dei tempi medi impiegati per la gestione della portabilità di un numero — e dell'utilizzo di un costo della manodopera che consideri i costi realmente sostenuti dall'operatore dominante. L'effetto congiunto delle suddette ottimizzazioni dovrebbe portare alla riduzione dei contributi *una tantum* proposti da Telecom Italia.

D56. Con riferimento alle modalità e alle tempistiche secondo cui Telecom Italia fornisce la prestazione di portabilità del numero, è stato richiesto che Telecom Italia recepisca nell'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 le procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, le cui specifiche tecniche sono state concordate nel *tavolo tecnico NP* e pubblicate dall'Autorità con Circolare dell'11 ottobre 2010. Nelle more dell'operatività delle procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, Telecom Italia dovrebbe applicare le procedure di NP concordate bilateralmente con ciascun OLO.

2.9.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

D57. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare, per il 2010, le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento 2009.

2.9.5. Le valutazioni finali dell'Autorità.

D58. Per quanto concerne il recepimento nell'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 delle procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, l'Autorità ha emanato due circolari che disciplinano le modalità di passaggio alle nuove procedure. La Circolare dell'11 ottobre 2010 dispone che le procedure di *Number Portability* pura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, incluse le procedure di cessazione *standard* e cessazione con rientro in Telecom Italia,

sono implementate dagli Operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica per il tramite di numeri oggetto di portabilità, nel rispetto delle specifiche tecniche concordate nel tavolo tecnico NP e riportate nell'allegato 2 alla stessa Circolare. La Circolare del 27 ottobre 2010, visti gli esiti della audizione del tavolo tecnico NP del 12 ottobre 2010, ha definito quale data per lo *switch-off* delle procedure di NP il 7 febbraio 2011.

- D59. Tanto premesso, Telecom Italia è, al pari di tutti gli operatori, destinataria delle disposizioni succitate. La stessa è, in particolare, tenuta a recepire le recenti disposizioni in tema di NP all'atto della ripubblicazione dell'OIR 2010 (e, di conseguenza, 2011).
- D60. Con riferimento al costo orario della manodopera, l'Autorità richiama quanto indicato nella delibera n. 53/10/CIR di approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4) per il 2010. In detta delibera l'Autorità ha rappresentato che, dall'applicazione dei *mark-up* di cui alla delibera n. 69/08/CIR sui dati di bilancio 2008 di Telecom Italia (in base al quale sono stati stimati i costi diretti), si ottiene un costo pieno della manodopera superiore a 46,22 Euro/ora (nello specifico si ottiene un valore del costo pieno della manodopera di 48,60 Euro/ora a partire da un costo diretto di circa 29 Euro). L'Autorità ha osservato che lo stesso costo diretto si ottiene, direttamente, dai dati di Co.Re. 2008. L'Autorità ha ritenuto tuttavia opportuno rivedere le percentuali dei *mark-up*, alla luce delle maggiori efficienze ottenute da Telecom Italia negli scorsi anni. L'Autorità, nelle more di ulteriori approfondimenti, ha ritenuto pertanto opportuno confermare, per il 2010, un costo pieno della manodopera pari a 46,22 Euro/ora (ciò corrisponde ad una riduzione di circa il 4% dell'incidenza del *mark-up* sul costo pieno della manodopera: l'incidenza assoluta passa da circa il 41% a circa il 37%).
- D61. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità conferma l'orientamento indicato nello schema di provvedimento a consultazione in merito al ripristino per il servizio di *Number Portability* dei prezzi approvati per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

2.10. CARRIER PRESELECTION

2.10.1. Premessa.

75. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per la prestazione di *Carrier Preselection*:

- i) per singolo Operatore preselezionato:

- (a) un costo per l'attività di configurazione del profilo dell'Operatore su SGT (per ciascuna centrale SGT) pari a 9,87 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 9,30 Euro;
 - (b) un costo per l'attività di configurazione del profilo dell'Operatore e di configurazione dell'instradamento su SGU (per ciascuna centrale SGU) pari a 14,80 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 13,92 Euro;
 - (c) un costo per le prove su SGU (per ciascuna centrale SGU) pari a 14,80 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 13,92 Euro;
- ii) per singola linea preselezionata:
- (a) un contributo *una tantum* per singola linea preselezionata, per l'attivazione della CPS su singolo accesso o per cambio profilo pari a 4,83 Euro, superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 4,52 Euro.

76. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che le variazioni di prezzo, rispetto al valore riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, su riportate (contributo *una tantum* per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo) derivano dall'incremento del costo orario del personale (da 46,22 Euro/ora a 49,35 Euro/ora).

2.10.2. Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

77. L'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), aveva ritenuto di confermare il costo della manodopera approvato per il 2009 (46,22 Euro/ora). Ne era seguito quindi che Telecom Italia dovrà applicare, per le attività di cui al punto 75 (configurazione del profilo dell'Operatore su SGT, configurazione del profilo dell'Operatore e di configurazione dell'instradamento su SGU, prove su SGU, contributo *una tantum* per singola linea preselezionata, per l'attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo), le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ripristinare per il servizio di Carrier Preselection i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.10.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

D62. Le osservazioni degli Operatori sui prezzi per il servizio di *Carrier Preselection* ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per il servizio di *Number Portability*. Si richiamano, in particolare, le osservazioni sul costo della manodopera di cui al punto D55.

2.10.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

D63. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare, per il 2010, le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento 2009.

2.10.5. Le valutazioni finali dell'Autorità.

D64. L'Autorità richiama le valutazioni espresse sul costo orario della manodopera di cui al punto D60. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità conferma l'orientamento indicato nello schema di provvedimento a consultazione in merito al ripristino per il servizio di *Carrier Preselection* dei prezzi approvati per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

2.11. PROVE TECNICHE PER LA VERIFICA DELL'INTEROPERABILITÀ

2.11.1. Premessa.

78. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto, per l'esecuzione delle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità a 2 Mbit/s ed a 155 Mbit/s, la fornitura di un Kit di Interconnessione *una tantum* le cui condizioni economiche sono correlate alle corrispondenti condizioni economiche dei Kit di Interconnessione di base a 2 Mbit/s ed a 155 Mbit/s. In particolare Telecom Italia ha proposto per il Kit di interconnessione *una tantum* un contributo di attivazione pari all'analogo contributo del Kit di base di pari capacità trasmissiva ed un canone mensile pari ad 1/12 del canone annuo del corrispondente Kit di base.

79. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che ai fini della determinazione dei canoni e dei contributi *una tantum* relativi alle prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità ha adottato la stessa metodologia utilizzata per la determinazione dei costi sottostanti il canone e il contributo del Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s.

2.11.2. Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

80. Rilevato che la determinazione dei costi di installazione e del canone annuo è stata effettuata sulla base degli incrementi di costo previsti per i Kit di Interconnessione a 2 Mbps e considerato che l'Autorità aveva richiesto, per

questi ultimi, la rivalutazione dei costi sulla base dei dati di Contabilità Regolatoria (sezione 2.3), si era ritenuto che i costi per la fornitura dei Kit di Interconnessione *una tantum* dovessero essere rivalutati da Telecom Italia sulla base dello stesso criterio.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di richiedere a Telecom Italia di rideterminare i prezzi per i Kit di Interconnessione una tantum applicando ai canoni e ai contributi le variazioni percentuali annue derivanti dalla rivalutazione dei canoni e dei contributi dei Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s secondo quanto specificato al punto 33?

2.11.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

D65. Le osservazioni degli Operatori ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.

2.11.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

D66. Telecom Italia ha riformulato i prezzi dei servizi in oggetto sulla base delle indicazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR. In applicazione della metodologia suddetta e nel richiamare le considerazioni svolte nella sezione 2.3 con riferimento alla rivalutazione dei costi dei Kit di Interconnessione, Telecom Italia ha fornito i seguenti prezzi:

- i) Utilizzando la base Co.Re. 2007:
 - (a) canone mensile del Kit di Interconnessione una tantum a 2 Mbit/s pari a 294,34 Euro (-1,2% rispetto al 2009); tale canone è pari a 1/12 del canone annuale riportato nella sezione 2.3;
 - (b) contributo di attivazione del Kit di Interconnessione una tantum a 2 Mbit/s pari a 1.025,93 Euro (+5% rispetto al 2009), pari al contributo di cui alla sezione 2.3;
 - (c) canone mensile del Kit di Interconnessione una tantum a 155 Mbit/s pari a 5.110,86 Euro (-1,2% rispetto al 2009);
 - (d) contributo di attivazione del Kit di Interconnessione una tantum a 155 Mbit/s pari a 3.129,23 Euro (+5% rispetto al 2009).

2.11.5. Le valutazioni finali dell'Autorità.

D67. In linea con quanto premesso sull'utilizzo dei dati di Co.Re. 2007, ultima certificata, svolte le verifiche del caso l'Autorità ritiene di approvare le rivalutazioni fornite da Telecom Italia e sopra richiamate.

2.12. ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLE CENTRALI

2.12.1. Premessa.

81. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per la fornitura della prestazione di configurazione delle centrali:
- i) un costo per la stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati (per singola centrale e per singola tecnica) pari a 329,71 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 308,08 Euro;
 - ii) un costo per l'intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione (per singola centrale) pari a 13,62 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 12,76 Euro;
 - iii) un costo per l'attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni (per singola centrale) pari a 13,62 Euro, superiore del 6,77% a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 12,76 Euro.
82. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che i prezzi delle configurazioni delle centrali sono stati incrementati del 6,77%, rispetto ai valori riportati nell'Offerta di Riferimento 2009, in conseguenza dell'incremento del costo orario del personale (da 46,22 Euro/ora a 49,35 Euro/ora).

2.12.2. Considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

83. L'Autorità, alla luce degli orientamenti espressi nell'ambito della consultazione pubblica relativa all'Offerta di Riferimento ULL 2010 (delibera n. 16/10/CIR), aveva ritenuto di confermare il costo della manodopera approvato per il 2009 (46,22 Euro/ora). Ne era seguito quindi che Telecom Italia dovrà applicare, per i contributi suddetti relativi alla prestazione di configurazione delle centrali, le condizioni economiche approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di ripristinare per le attività di configurazione delle centrali i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.12.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

- D68. Le osservazioni degli Operatori sui prezzi per l'attività di configurazione delle centrali ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni

economiche per il servizio di *Number Portability*. Si richiama, a tale proposito, quanto rappresentato al punto D55 sul costo orario della manodopera.

2.12.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

D69. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare, per il 2010, le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento 2009.

2.12.5. Le valutazioni finali dell'Autorità.

D70. L'Autorità richiama le valutazioni espresse sul costo orario della manodopera di cui al punto D60. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità conferma l'orientamento indicato nello schema di provvedimento a consultazione in merito al ripristino per le attività di configurazione delle centrali dei prezzi approvati per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

2.13. INTERVENTI A VUOTO PER SERVIZI DI ACCESSO, INTERCONNESSIONE A TRAFFICO E CONFIGURAZIONI

2.13.1. Premessa.

84. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto per gli interventi a vuoto per disservizi commutativi:

- i) un costo per la gestione/verifica contrattuale e amministrativa della segnalazione inoltrata dall'Operatore alternativo verso Telecom Italia pari a 15,41 Euro, immutato rispetto a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR;
- ii) un costo per la verifica tecnica (analisi/diagnosi/collaudato finale) della segnalazione pari a 92,44 Euro, immutato rispetto a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR;
- iii) un costo per l'intervento manutentivo per malfunzione su rete dell'Operatore pari a 92,44 Euro, immutato rispetto a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR.

85. Telecom Italia nella nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato di aver confermato i prezzi degli interventi a vuoto imposti con la delibera n. 42/09/CIR dall'Autorità in fase di approvazione dell'Offerta di Riferimento 2009.

2.13.2. Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

86. L'Autorità aveva accertato che le condizioni economiche proposte da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento per il 2010 corrispondessero a quelle approvate per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR. Nel richiamare che la valutazione dei tempi necessari alle attività suddette era stata effettuata sulla base delle attività svolte considerando un costo orario della manodopera pari a 46,22 Euro, aveva ritenuto condivisibile la riproposizione dei prezzi 2009 alla luce del fatto che, come premesso, l'Autorità ritiene di dover confermare, per il 2010, il costo orario della manodopera approvato per il 2009.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere per gli interventi a vuoto i prezzi approvati per il 2009 in virtù della conferma, per il 2010, del costo orario della manodopera 2009?

2.13.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

- D71. Le osservazioni degli Operatori sui prezzi per gli interventi a vuoto ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per il servizio di *Number Portability*. Si richiama, a tale proposito, quanto rappresentato al punto D55 sul costo orario della manodopera.
- D72. Un Operatore in particolare ha richiesto all'Autorità di effettuare un supplemento di analisi al fine di definire in modo più accurato il prezzo degli interventi a vuoto basato su criteri di efficienza e ottimizzazione.
- D73. Diversi Operatori, ritenendo che le prestazioni oggetto di remunerazione per gli interventi a vuoto correlati all'ULL siano del tutto simili rispetto a quelle effettuate per i servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazione delle centrali (ossia gestione del ticket da remoto, eventuale uscita del tecnico e verifica dell'assenza del malfunzionamento), hanno rappresentato che, a proprio avviso, gli importi indicati nell'OIR 2010 non sarebbero coerenti con quanto definito dalla delibera n. 69/08/CIR di approvazione dell'Offerta di Riferimento ULL, né con i valori scaturenti dal modello BU-LRIC come applicabile dal 1° Maggio 2010 (delibera n. 578/10/CONS), secondo il quale, per l'intervento di manutenzione a vuoto, sarebbe previsto un contributo pari a 74,99 euro.
- D74. Un altro Operatore ritiene maggiormente appropriata la definizione di un *set* di differenti prezzi per gli interventi a vuoto, in modo da tener conto delle diverse modalità di intervento da parte di Telecom Italia caratterizzate da costi significativamente diversi. In tal senso, è stato richiesto che l'Offerta di Riferimento venga modificata disaggregando le componenti di costo, ovvero prevedendo l'addebito delle sole attività effettivamente presenti nell'intervento svolto.

D75. Un ulteriore elemento portato all'attenzione da parte degli Operatori riguarda le modalità di riscontro per l'OLO dell'effettiva presenza di un intervento a vuoto. Gli Operatori auspicano che possa essere introdotto il principio secondo il quale l'operatore *incumbent* possa fatturare il contributo di intervento a vuoto solo a valle della certificazione dell'effettiva assenza del guasto segnalato dall'OLO sulla rete di Telecom Italia. A tale riguardo gli Operatori hanno chiesto che Telecom Italia, prima di fatturare un intervento a vuoto, fornisca evidenza del verificarsi delle condizioni affinché ricorra una fattispecie di intervento a vuoto, indicando puntualmente le seguenti informazioni:

- i) data e ora della segnalazione di malfunzionamento con richiesta di intervento;
- ii) data e ora in cui è stata effettuata la verifica tecnico-amministrativa, con le relative evidenze;
- iii) prova inequivocabile che la rete Telecom Italia è funzionante o che il malfunzionamento è indotto da cause non imputabili a Telecom Italia. In merito a tale ultimo onere probatorio gravante in capo a Telecom Italia, gli Operatori chiedono che la prova venga fornita in contraddittorio con l'Operatore interessato.

D76. Alcuni Operatori hanno rilevato infine che, ad avviso degli stessi, Telecom Italia applicherebbe una franchigia per interventi a vuoto pari al 2%, nonostante la delibera n. 42/09/CIR abbia fissato tale valore al 2,5%. Tali Operatori hanno chiesto che l'Autorità riconsideri il valore della franchigia per interventi a vuoto allineandolo ai valori di franchigia generalmente applicati a Telecom Italia per le penali dei servizi *wholesale*.

2.13.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

D77. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare, per il 2010, le condizioni economiche riportate nell'Offerta di Riferimento 2009.

2.13.5. Le valutazioni finali dell'Autorità.

D78. L'Autorità richiama le valutazioni espresse sul costo orario della manodopera di cui al punto D60.

D79. In merito alla richiesta di alcuni Operatori alternativi secondo cui l'operatore *incumbent* dovrebbe fatturare il contributo di intervento a vuoto solo a valle della certificazione dell'effettiva assenza del guasto segnalato dall'OLO sulla rete di Telecom Italia, l'Autorità, in linea con quanto effettuato negli altri mercati all'ingrosso, ritiene proporzionato introdurre una specifica disposizione inerente l'obbligo di trasparenza delle fatture prodotte da Telecom Italia per interventi a vuoto, in linea con quanto già fatto in altri mercati regolamentati.

- D80. L'Autorità richiama inoltre (con riferimento alla richiesta di cui al punto D74) che le specifiche attività coinvolte nel caso di intervento a vuoto relative al mercato in oggetto sono state definite nella delibera n. 42/09/CIR, punti 72 e 73.
- D81. Con riferimento al valore di franchigia da applicarsi agli interventi a vuoto, l'Autorità richiama il paragrafo 74 della delibera n. 42/09/CIR, nel quale aveva ritenuto opportuno che tale franchigia fosse portata al 2,5% del numero totale degli interventi richiesti dall'Operatore.

2.14. FATTURAZIONE CONTO TERZI PER L'ACCESSO DI ABBONATI TELECOM ITALIA AI SERVIZI SU NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE DI ALTRO OPERATORE

2.14.1. Premessa.

87. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha previsto, per la prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all'accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro Operatore, un prezzo pari a 2,07 Eurocent per ogni chiamata, indipendentemente dall'effettiva tariffa applicata al cliente. Tale prezzo è superiore a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR e pari a 0,81 Eurocent per ogni chiamata.
88. Nell'Offerta di Riferimento 2010 Telecom Italia ha inoltre previsto un contributo *una tantum* per ogni configurazione di scaglione tariffario associato a singola numerazione o centinaio non presente nelle griglie di prezzo pubblicate per i diversi codici pari a 15.000 Euro, immutato rispetto a quello riportato nell'Offerta di Riferimento 2009, approvato dall'Autorità con la delibera n. 42/09/CIR.
89. Telecom Italia con nota prot. 21201 del 9 aprile 2010 ha comunicato che il valore previsto per la fatturazione conto terzi (2,07 Eurocent/chiamata), conformemente ai criteri di calcolo adottati per la definizione delle precedenti Offerte di Riferimento, è stato determinato sulla base dei costi (sostenuti per gli OLO) riportati nella Contabilità Regolatoria 2007. I costi riguardano le attività comprese nella fatturazione (personale e sistemi per la gestione dati ed emissione bollette), le attività di controllo e gestione frodi (personale e sistemi per gestione e controllo delle frodi sui servizi a traffico), il costo del capitale.
90. Il costo unitario per chiamata è stato ottenuto rapportando il costo, ottenuto come indicato al punto precedente, al numero di chiamate verso NNG degli OLO fatturate ai propri clienti (dato sempre relativo al 2007).

2.14.2. Le valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR.

91. Alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS, l'Autorità non aveva ritenuto le informazioni comunicate da Telecom Italia sufficienti a verificare il rispetto del meccanismo di orientamento al costo. L'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse fornire maggiori dettagli contabili, riferiti ai dati di Contabilità Regolatoria, disaggregando i costi delle singole attività incluse nel servizio di fatturazione al fine di consentire la verifica del prezzo proposto.

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di utilizzare, ai fini del calcolo del prezzo della fatturazione conto terzi nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo, i costi e i volumi riportati in Contabilità Regolatoria relativi allo stesso anno? Si condivide che le informazioni contabili fornite all'Autorità debbano consentire la disaggregazione dei costi delle singole attività svolte?

2.14.3. Le osservazioni degli Operatori alternativi.

- D82. Nel corso del procedimento istruttorio le osservazioni formulate dagli Operatori, i quali non ritengono giustificato l'aumento proposto da Telecom Italia, ricalcano quanto già espresso dagli stessi in merito alle condizioni economiche per i Kit di Interconnessione a 2 Mbit/s e 155 Mbit/s. Si richiamano, in particolare, le osservazioni di cui ai punti D1 e D2.
- D83. Un Operatore, in particolare, ha rilevato che, a proprio avviso, il prezzo del servizio di fatturazione dovrebbe essere calcolato in base al rapporto tra i costi di tutte le attività relative al servizio di fatturazione ed il numero totale di chiamate originate dai clienti di Telecom Italia e fatturate agli stessi, indipendentemente dalla titolarità della numerazione, sulla base dei principi di orientamento al costo e parità di trattamento. Contestualmente, secondo l'Operatore, l'Autorità, al fine di garantire il pieno rispetto dell'obbligo di parità di trattamento che grava attualmente su Telecom Italia, dovrebbe verificare l'entità del *transfer charge* relativo al servizio di fatturazione.
- D84. Un altro Operatore, in relazione alla sezione relativa alle attività gestionali ed amministrative per la prevenzione delle frodi, ha rappresentato che Telecom Italia avrebbe unilateralmente modificato il contenuto della prima comunicazione di traffico sospetto, tra la versione OIR del 30 ottobre 2009 e quella del 15 gennaio 2010, trasformandola:
- i) da "Tale comunicazione conterrà, *oltre alle evidenze documentali* le seguenti informazioni: numeri telefonici delle linee chiamanti (oscurate nelle ultime tre cifre nel rispetto del Dlgs. 196/2003 recante il Codice in

materia di tutela dei dati personali, tranne nel caso di frode da intromissione che sarà adeguatamente specificata), il periodo di riferimento del traffico svolto, la numerazione chiamata, l'importo complessivo e per singola numerazione (IVA esclusa)";

- ii) a: "Tale comunicazione conterrà, oltre alla descrizione del fenomeno rilevato, *le seguenti evidenze documentali*: numeri telefonici delle linee chiamanti (oscurate nelle ultime tre cifre nel rispetto del Dlgs. 196/2003 recante il Codice in materia di tutela dei dati personali, tranne nel caso di frode da intromissione che sarà adeguatamente specificata), il periodo di riferimento del traffico svolto, la numerazione chiamata, l'importo complessivo e per singola numerazione (IVA esclusa)".

L'Operatore rappresenta che Telecom Italia qualificherebbe come evidenze documentali dei dati tecnici ("i numeri telefonici delle linee chiamanti, il periodo di riferimento del traffico svolto, la numerazione chiamata, l'importo complessivo e per singola numerazione") che, ad avviso dell'Operatore, non risultano idonei a verificare la presenza di fenomeni fraudolenti. L'Operatore ha richiesto, pertanto, che l'Autorità ripristini il testo contenuto nell'OIR 2010 nella sua versione del 30 ottobre 2009, di cui al punto D84.i).

D85. Lo stesso Operatore ritiene che l'art. 13 della delibera n. 179/10/CONS riguardanti la facoltà per Telecom Italia - a condizione che abbia presentato apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria - di sospendere al massimo per quattro mesi l'obbligo di versamento di quanto incassato, costituisca la definitiva esplicitazione del concetto di "deroga", ex par. 60 della delibera n. 42/09/CIR, rispetto al principio generale che vieta la sospensione unilaterale della fatturazione e/o dei pagamenti nel regime di fatturazione conto terzi. L'Operatore non rileva alcuna ragione per la quale tale previsione normativa si debba accompagnare ad una parallela procedura di istanza di deroga all'Autorità riguardante la sospensione della prestazione di fatturazione. L'Operatore ha richiesto pertanto che l'Autorità disponga la integrale eliminazione del paragrafo 4.4.5. dell'OSI 2010.

D86. Un altro Operatore ha proposto che, qualora la comunicazione di presunta frode all'Operatore interconnesso non avvenga nelle modalità e nei tempi concordati, il traffico anomalo venga posto a carico dell'Operatore di accesso.

D87. E' stato evidenziato che il tavolo tecnico istituito a seguito della delibera n. 418/07/CONS è addivenuto alla redazione (in fase di sottoscrizione) da parte di più Operatori, tra cui la stessa Telecom Italia, di un protocollo d'intesa per la prevenzione e gestione delle frodi. Tale documento è volto a definire sia una procedura per il contrasto delle frodi che una procedura per la gestione delle partite economiche relative al traffico *wholesale* correlato ai fenomeni fraudolenti per chiamate verso NNG. Tanto premesso, un Operatore ritiene che

Telecom Italia debba adottare un comportamento, relativamente alla gestione del traffico fraudolento, ottemperante alle procedure concordate, oltre che alla regolamentazione vigente.

D88. Diversi Operatori, infine, hanno chiesto che nel documento di “Offerta di Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni geografiche di altro operatore 2010” venga nuovamente indicato il costo per le procedure di conciliazione, come avvenuto nelle precedenti pubblicazioni. Tale costo, ad avviso degli stessi Operatori, dovrebbe essere riportato ai valori 2009 o inferiori, cioè 141,74 Euro per lo svolgimento della procedura di “conciliazione di Telecom Italia”, ed un costo di 186,04 Euro, per lo svolgimento della procedura di conciliazione presso i Corecom/Camera di Commercio.

2.14.4. Le osservazioni di Telecom Italia.

D89. Telecom Italia, sulla base delle indicazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 55/10/CIR, ha fornito una valutazione del prezzo del servizio di fatturazione conto terzi basata su costi e volumi riferiti allo stesso anno. Telecom Italia ha rappresentato che i costi totali del servizio di fatturazione conto terzi sono composti come segue: costi del personale, costi dei sistemi informativi, costi del *software* e CRM, costi commerciali, costi della struttura e altri costi (quali metri quadri, dotazioni, ecc.). Le attività corrispondenti sono relative al controllo e alla gestione delle frodi e al processo di fatturazione *retail*.

D90. Dividendo il costo così individuato per il totale di chiamate fatturate per numerazioni non geografiche si ottiene, sulla base dei dati di Co.Re. 2007, un valore pari a 2,07 Eurocent/chiamata.

D91. Il dato da Co.Re. 2008, calcolato a parità di metodologia, è pari inoltre a 1,56 Eurocent/chiamata.

D92. Telecom Italia, come riportato al punto 14, ha previsto, nella sezione dell’Offerta di Riferimento 2010 inerente le attività gestionali ed amministrative per la prevenzione delle frodi, la possibilità di effettuare denuncia all’Autorità Giudiziarie e di proporre all’Autorità istanza di deroga alla fatturazione verso il cliente, nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente ed in presenza di evidenze documentali della presunta frode.

2.14.5. Le valutazioni finali dell’Autorità.

D93. L’Autorità richiama che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS, il prezzo del servizio di fatturazione conto terzi applicato per ogni chiamata include le seguenti attività soggette a contabilità separata:

- i) La raccolta degli elementi di fatturazione;

- ii) La gestione dei dati di fatturazione ed emissione bolletta;
- iii) La verifica dei pagamenti e alimentazione dei sistemi di fatturazione e del credito;
- iv) La gestione degli incassi;
- v) La gestione dei reclami e la prevenzione delle frodi.

D94. L'Autorità ha verificato che, sulla base dei dati contabili 2007, il costo unitario del servizio di fatturazione conto terzi passa da 0,81 Eurocent/chiamata a 2,07 Eurocent/chiamata. Alla luce del rilevante incremento e tenuto conto che negli anni precedenti il prezzo di tale servizio era stato soggetto a *network cap*, l'Autorità ha ritenuto opportuno verificare il *trend* dei costi e volumi nel 2008 e 2009. L'Autorità ha verificato che, con tali dati contabili (e nelle more della loro certificazione), detto costo unitario presenta un *trend* in decrescita tra il 2007 ed il 2009. La riduzione del costo unitario tra il 2008 ed il 2009 è legata ad un decremento dei costi, rimanendo sostanzialmente stabile (sebbene in riduzione) il numero di chiamate. Ciò premesso, sebbene l'Autorità abbia ritenuto di utilizzare come base i dati di CORE 2007, al fine di consentire al mercato una maggiore prevedibilità dell'andamento dei prezzi del servizio in un arco temporale pluriennale, si è ritenuto opportuno, nel caso di specie, tener conto, ai fini della valutazione del costo unitario, dei *trend* di costo degli anni successivi 2008 e 2009. Tale impostazione implica pertanto un approccio basato sul recupero dei costi su base pluriennale.

L'Autorità ritiene pertanto di approvare un prezzo unitario, ottenuto sulla base dei dati contabili 2007-2008-2009, pari a 1,37 Eurocent/min. Tale valore potrà, in linea con l'approccio adottato, essere adeguato, nel 2011, alla luce degli esiti della certificazione delle contabilità 2008 e 2009 e dei dati di contabilità 2010.

D95. In merito a quanto segnalato al punto D84 sulla modifica del contenuto della prima comunicazione di traffico sospetto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba ripristinare le condizioni di comunicazione riportate nell'OIR del 30 ottobre 2009 nel rispetto dell'art. 13, comma 11, della delibera n. 179/10/CONS, secondo cui la prima comunicazione deve “*consentire all'Operatore interconnesso di monitorare in tempo utile eventuali situazioni di frode*”. Tale comunicazione conterrà, *oltre alle evidenze documentali*, le seguenti informazioni: numeri telefonici delle linee chiamanti (oscurate nelle ultime tre cifre nel rispetto del Dlgs. 196/2003 recante il Codice in materia di tutela dei dati personali, tranne nel caso di frode da intromissione che sarà adeguatamente specificata), il periodo di riferimento del traffico svolto, la numerazione chiamata, l'importo complessivo e per singola numerazione (IVA esclusa).

- D96. Per quanto concerne le osservazioni formulate al punto D86 sulla necessità che Telecom Italia notifichi all'Operatore interconnesso la presunta frode secondo tempi certi, l'Autorità richiama la delibera n. 179/10/CONS, art. 13, commi 11, 12 e 13¹³. L'Autorità ha accertato il recepimento di tali disposizioni nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia, rilevando nella sezione 4.4.2 dell'OSI 2010 che la prima comunicazione, di "preavviso di ipotesi di frode", viene inviata entro 30 giorni dalla data di rilevazione del traffico sospetto, mentre la seconda comunicazione di conferma di ipotesi di frode viene inviata entro 135 giorni dalla data di rilevazione del traffico sospetto e contiene evidenza della presentazione dell'esposto denuncia all'Autorità Giudiziaria e l'importo esatto oggetto di sospensione dei pagamenti.
- D97. In merito alla richiesta di un Operatore (punto D87) secondo cui Telecom Italia dovrebbe adottare un comportamento, relativamente alla gestione del traffico fraudolento, ottemperante alle procedure concordate nel tavolo tecnico istituito a seguito della delibera n. 418/07/CONS, si richiama che, indipendentemente da ogni accordo tra le parti, Telecom Italia è tenuta, in qualità di operatore SMP, ad ottemperare alle disposizioni relative al c.d. "modello della fatturazione conto terzi" come disciplinate nell'art. 2, comma 3, della delibera n. 42/09/CIR, nell'art. 13 della delibera n. 179/10/CONS e nelle successive delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia S.p.A. per gli anni a seguire.
- D98. Con riferimento alla possibilità, introdotta da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento per il 2010, di richiesta all'Autorità di deroga alla fatturazione verso il cliente nel caso di presunta frode, l'Autorità richiama il punto 60¹⁴ della delibera n. 42/09/CIR, il punto D5.21 (che lo richiama) e l'art. 13, commi 14 e 15, della delibera n. 179/10/CONS. L'art. 13, comma 14, della delibera n. 179/10/CONS, definisce il principio generale secondo cui "nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente, è fatto divieto a Telecom Italia di sospendere la fatturazione al cliente o i pagamenti all'Operatore interconnesso. Quest'ultimo è debitamente informato, da Telecom

¹³ Secondo i quali Telecom Italia fornisce, al fine di consentire all'Operatore interconnesso di monitorare in tempo utile eventuali situazioni di frode, una prima comunicazione tempestiva delle rilevazioni di traffico anomalo e, in seguito agli accertamenti necessari, la relativa conferma. Telecom Italia include, nell'Offerta di Riferimento, le tempistiche della prima notifica di sospetta frode e della seconda notifica di accertamento della frode di cui al comma precedente.

¹⁴ "La normativa appare inoltre escludere, in genere, la possibilità per Telecom Italia di non fatturare ai propri clienti il traffico diretto a NNG ipoteticamente fraudolento, essendo la fatturazione al cliente un obbligo regolamentare cui Telecom Italia è soggetta in qualità di operatore dominante sull'accesso alla rete telefonica pubblica. Va a tale proposito sottolineato, anche con riferimento alla soluzione di alcuni casi di controversie tra Operatori da parte dell'Autorità, che qualora Telecom Italia producesse evidenze documentali di frode, potrebbe essere ritenuta accettabile una deroga a suddetto principio generale, i cui termini andrebbero valutati su base concreta (tipo di documentazione da esibire a cura di Telecom Italia, denuncia all'Autorità Giudiziaria, obblighi di parità di trattamento, ecc.)".

Italia, della sospetta frode in modo da poter agire nei confronti dei *Service Providers* ad esso attestati”. Il primo periodo del comma 14, quindi, disciplina sia l’attività di fatturazione che di versamento dell’incassato. Il comma 15¹⁵ introduce una deroga al primo periodo del comma 14 con riferimento al versamento all’OLO dell’incassato, qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l’esistenza di una frode, Telecom Italia abbia presentato al riguardo apposita denuncia all’Autorità giudiziaria. L’Autorità ritiene che tale deroga, in attuazione del considerato 60 della delibera n. 42/09/CIR, debba essere estesa con analoghe modalità, per coerenza, anche agli obblighi di fatturazione di Telecom Italia verso il cliente. Si ritiene altresì opportuno che l’Operatore titolare della Numerazione Non Geografica sia prontamente informato da Telecom Italia, della attuazione della deroga. Gli aspetti economici, concernenti la relazione tra Telecom Italia e l’Operatore titolare delle NNG, impattati dalla attuazione di tale misura potranno essere definiti in sede di approvazione dell’OIR 2011.

D99. Tanto premesso, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba integrare la sezione 4.4.5 del documento “Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi” relativo all’Offerta di Riferimento per il 2010 prevedendo che, nel caso in cui il traffico presuntivamente fraudolento non sia stato denunciato dal cliente ed a seguito della avvenuta presentazione della denuncia alla competente Autorità Giudiziaria da parte di Telecom Italia, quest’ultima sospenda la fatturazione al cliente per la durata di quattro mesi. Decorso tale termine in assenza di misure cautelari adottate da parte dell’Autorità Giudiziaria, Telecom Italia procede alla fatturazione del cliente. Telecom Italia informa tempestivamente e compiutamente il cliente e l’Operatore titolare della numerazione della sospensione della fatturazione per traffico presuntivamente fraudolento allegando copia della denuncia all’Autorità Giudiziaria.

D100. Relativamente alle condizioni economiche per le attività di gestione delle procedure di “conciliazione di Telecom Italia” e presso i CORECOM/Camera di Commercio, l’Autorità ritiene che, in virtù dell’obbligo di trasparenza imposto dalle delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS a Telecom Italia, quest’ultima debba indicare, nella apposita sezione dell’Offerta di Riferimento, i prezzi

¹⁵ “In deroga a quanto previsto dal primo periodo del precedente comma, qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l’esistenza di una frode, Telecom Italia abbia presentato al riguardo apposita denuncia all’Autorità giudiziaria, l’obbligo contrattualmente previsto di versamento dell’incassato, secondo le modalità definite al presente articolo, a favore dell’operatore alternativo interessato, è sospeso per la durata di quattro mesi. Decorso tale termine in assenza di misure cautelari adottate da parte dell’Autorità giudiziaria, il versamento dell’incassato è dovuto con gli interessi legali per il periodo di sospensione. Del tenore delle previsioni che precedono l’Autorità giudiziaria adita è resa edotta attraverso lo stesso atto di denuncia.”.

richiesti per le prestazioni suddette. I costi delle procedure di conciliazione sono stati valutati dall'Autorità nella delibera n. 42/09/CIR (punto 66). In virtù del mantenimento per il 2010 del costo orario della manodopera approvato per il 2009, i costi delle procedure di conciliazione sono fissati ai corrispondenti valori del 2009 di cui alla delibera n. 42/09/CIR, art. 2, comma 4, ovvero pari a:

- i) Procedura di conciliazione di Telecom Italia: 141,74 Euro;
- ii) Procedura di conciliazione presso i Corecom/Camera di commercio: 186,04 Euro.

2.15. Ulteriori aspetti emersi durante il procedimento istruttorio.

2.15.1. Le osservazioni degli Operatori.

D101. Un Operatore ha rilevato come l'OIR 2010 proposta da Telecom Italia non definisca le condizioni tecniche di fornitura del servizio di interconnessione IP¹⁶. L'Operatore ha richiesto che l'Offerta di Riferimento sia adeguata indicando esplicitamente tale possibilità, sollecitando una rapida definizione delle interfacce e delle modalità tecniche di interconnessione in modalità IP, attraverso la ripresa dei lavori del suindicato Tavolo tecnico.

D102. Alcuni Operatori, con riferimento al servizio di transito distrettuale, hanno chiesto che siano imposte a Telecom Italia le seguenti ulteriori misure:

- i) un limite temporale di 12 mesi all'emissione delle fatture da parte di Telecom Italia;
- ii) l'integrazione dei dettagli di fattura relativi ai servizi a traffico tramite l'introduzione nella fattura stessa delle seguenti informazioni:
 - (a) una legenda dettagliata di ogni servizio a traffico fatturato: in particolare, per ogni "codice prodotto" presente in fattura, dovrebbe essere disponibile in legenda una descrizione sintetica del prodotto, il contratto e/o l'offerta cui si riferisce, la data di sottoscrizione del contratto o la data di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento utilizzati da Telecom Italia per la valorizzazione del traffico;
 - (b) un dettaglio del servizio di transito fatturato suddiviso in funzione dell'Operatore verso cui è stato diretto il traffico ed in funzione del livello gerarchico di rete interessato dal transito del traffico;

¹⁶ A tal riguardo, l'Operatore ha richiamato l'art. 12, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS secondo cui, nelle more della conclusione del relativo Tavolo tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete.

(c) nel caso di contestazioni tra due Operatori che si scambiano il traffico in transito sulla rete di Telecom Italia, questa dovrebbe mettere a disposizione dell'Operatore che subisce la contestazione tutte le informazioni relative al traffico contestato e, in particolare, per ogni voce di traffico dovrebbe dettagliare: l'Operatore che effettua la contestazione, il servizio contestato (fornendo volumi, in termini di numero di chiamate e durata delle chiamate e tariffa riconosciuta dall'Operatore che effettua la contestazione), motivazione della contestazione, il livello di transito utilizzato;

D103. Un Operatore nel corso del procedimento istruttorio ha rappresentato una problematica relativa alla gestione da parte di Telecom Italia delle chiamate verso numerazioni geografiche portate su altro Operatore. L'Operatore ha rilevato che, nel caso venga instradata sulla rete di Telecom Italia una chiamata diretta verso una numerazione geografica portata su altro Operatore (con *originating* diverso dal *donor*):

- i) se l'*originating* presenta come *B_Number*¹⁷ il numero portato in chiaro (senza aver anteposto il Codice di *Routing Number* C60), Telecom Italia interroga il DB delle numerazioni portate, antepone il Codice di *Routing Number* C60 al *B_Number* ed instrada correttamente la chiamata verso la rete dell'Operatore *terminating*;
- ii) se l'*originating* instrada la chiamata avendo già anteposto il Codice di *Routing Number* C60, Telecom Italia, a detta dell'Operatore, non accetterebbe la chiamata, ma, al contrario, la abbatterebbe.

L'Operatore richiede che Telecom Italia instradi correttamente le chiamate in ambedue le ipotesi, ovvero anche nei casi in cui sia già stato anteposto il Codice di *Routing Number* C60.

2.15.2. Le osservazioni di Telecom Italia.

D104. Telecom Italia ha rappresentato, nel corso del procedimento istruttorio che, con riferimento al punto D103, i propri sistemi gestiscono entrambe le tipologie di instradamento. Allo stato non risultano anomalie in tal senso.

2.15.3. Le valutazioni finali dell'Autorità.

D105. In merito al servizio di interconnessione IP (punto D101), l'Autorità richiama che ai sensi dell'art. 14, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS, quest'ultimo deve essere disponibile nell'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2011. Le condizioni tecniche di interconnessione recepiscono le specifiche tecniche che saranno definite a conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico avviato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 11 della delibera n. 11/06/CIR. L'Autorità ha

¹⁷ Numero di destinazione della chiamata.

verificato che l'Offerta di Riferimento per il 2011, pubblicata da Telecom Italia il 29 ottobre 2010, riporta alla sezione 9 le interfacce e l'architettura di interconnessione in tecnologia VoIP/IP¹⁸.

D106. In merito alle questioni relative a possibili modifiche e miglioramenti dei processi di fatturazione (punto D102), l'Autorità, visto il livello di dettaglio delle tematiche ed alla luce delle attività in corso nel tavolo OTA-Italia, ritiene opportuno che la relativa discussione sia demandata ad apposite riunioni tecniche che potranno essere convocate d'ufficio o su istanza delle parti.

D107. Relativamente alla segnalazione riportata al punto D103 e relativa al transito delle chiamate verso numerazioni portate che presentano già il codice di *routing number* C60, l'Autorità preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia avvierà una specifica attività in caso di segnalazioni circostanziate sull'oggetto.

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia per i servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa -OIR)

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6 della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, commi 4 e 6 della delibera n. 180/10/CONS, fatto salvo quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 del presente provvedimento, sono approvate le condizioni dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 16 giugno 2010.

¹⁸ Telecom Italia specifica che l'effettiva disponibilità di tali servizi, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, è prevedibile nel corso del 2011, successivamente all'approvazione del provvedimento dell'Autorità a chiusura del procedimento tecnico-regolamentare avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, anche allo scopo di assicurare la coerenza delle scelte architettoniche e tecnologiche.

Articolo 2
(Modifiche dell’Offerta di Riferimento 2010 di Telecom Italia relativamente ai prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo)

1. Telecom Italia riformula la sezione 8.1.2 dell’OIR 2010 prevedendo, per la funzionalità di commutazione telefonica nel nodo di Telecom Italia, le seguenti condizioni economiche:
 - i) Kit interconnessione per 2 collegamenti trasmissivi a 2 Mbit/s (tabella 1):
 - (a) Contributo di installazione: 1.025,93 Euro;
 - (b) Canone annuo: 3.532,07 Euro.
 - ii) Canale fonico a 2Mbit/s di ampliamento di fasci esistenti (tabella 1):
 - (a) Contributo di installazione: 512,97 Euro;
 - (b) Canone annuo: 1.766,03 Euro.
 - iii) Kit interconnessione per collegamento trasmissivo a 155 Mbit/s (tabella 2):
 - (a) Contributo di installazione: 3.129,23 Euro;
 - (b) Canone annuo: 61.330,34 Euro.
2. Telecom Italia riformula la sezione 11.5 dell’OIR 2010 prevedendo un valore della *surcharge* per il servizio di raccolta da Telefonia Pubblica pari a 8,86 centesimi di Euro al minuto.
3. Telecom Italia riformula la sezione 12.3.2 dell’OIR 2010 prevedendo per l’utilizzo dei *Kit Reverse* verso la rete dell’Operatore terzo un prezzo pari a 0,086 centesimi di Euro al minuto.
4. Telecom Italia riformula la sezione 14.3.2.1 (tabella 10) prevedendo per il servizio di interconnessione per l’accesso di abbonati dell’Operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115, le seguenti tariffe di terminazione:
 - i) Via SGU: 0,525 centesimi di Euro al minuto;
 - ii) Via singolo SGT distrettuale: 0,570 centesimi di Euro al minuto.
5. Telecom Italia riformula la sezione 15.2.4 dell’OIR 2010 prevedendo per il servizio di raccolta per il traffico *Internet* in decade 7 e consegna con protocollo DSS1 le seguenti condizioni economiche:
 - i) Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 (tabella 13): 0,0621 centesimi di Euro al minuto;

- ii) Contributo di installazione per l'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s (tabella 14): 395,23 Euro;
 - iii) Canone annuo per l'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s (tabella 14): 912,31 Euro.
- 6. Telecom Italia riformula la sezione 15.3.5 dell'OIR 2010 prevedendo per il servizio di raccolta forfetaria FRIACO le seguenti condizioni economiche per il canone annuo per capacità pari a 2 Mbit/s (tabella 16):
 - i) A livello di singolo SGU: 10.892,97 Euro;
 - ii) A livello di SGU distrettuale: 17.599,24 Euro;
 - iii) A livello di SGT distrettuale: 15.394,30 Euro.
- 7. Telecom Italia riformula la sezione 16.2 dell'OIR 2010 (tabella 17) ripristinando per il servizio di portabilità del numero tra Operatori le condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.
- 8. Telecom Italia riformula la sezione 17.2 dell'OIR 2010 (tabella 18) ripristinando per il servizio di *Carrier Preselection* le condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.
- 9. Telecom Italia riformula la sezione 20.1 dell'OIR 2010 prevedendo per la fornitura del Kit di Interconnessione *una tantum* le seguenti condizioni economiche:
 - i) Kit interconnessione *una tantum* a 2 Mbit/s (tabella 20):
 - (a) Contributo di installazione: 1.025,93 Euro;
 - (b) Canone mensile: 294,34 Euro.
 - ii) Kit interconnessione *una tantum* a 155 Mbit/s (tabella 21):
 - (a) Contributo di installazione: 3.129,23 Euro;
 - (b) Canone mensile: 5.110,86 Euro.
- 10. Telecom Italia riformula la sezione 21.3 dell'OIR 2010 (tabella 22) ripristinando per le attività di configurazione delle centrali le condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.
- 11. Telecom Italia riformula la sezione 4.6 del documento "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi" per il 2010 (OSI 2010) prevedendo, per la prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all'accesso di propri abbonati a

numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro Operatore, il prezzo di 1,37 centesimi di Euro a chiamata.

12. Telecom Italia riformula la sezione 4.6 dell'OSI 2010 riportando le condizioni economiche per le attività di gestione delle procedure di conciliazione di cui alla delibera n. 42/09/CIR, art. 2, comma 4:
 - i) Gestione della Conciliazione Paritetica di Telecom Italia: 141,74 Euro;
 - ii) Gestione della Conciliazione presso CORECOM/Camere di Commercio: 186,04 Euro.

Articolo 3 (Ulteriori condizioni di offerta)

1. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Operatore che utilizza il servizio di transito, indicazione dei punti di interconnessione "*reverse*" con gli Operatori di destinazione.
2. A partire dall'Offerta di Riferimento per il 2011, Telecom Italia include la voce di costo relativa all'inoltro *Reverse* nel prezzo del servizio di transito, in coerenza con la modalità di presentazione del costo unitario di quest'ultimo servizio in contabilità regolatoria.
3. Telecom Italia adegua l'OIR 2010 e successive alle vigenti disposizioni in materia di portabilità del numero.
4. Telecom Italia riformula la sezione 22.1 dell'OIR 2010 prevedendo per gli interventi a vuoto una franchigia del 2,5% del numero totale di interventi richiesti dall'Operatore, da intendersi applicata a ciascuna delle categorie di interventi riportate nella tabella 23.
5. Le fatture prodotte da Telecom Italia in merito agli interventi a vuoto sono adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.
6. Telecom Italia riformula la sezione 4.4.2 dell'OSI 2010 ripristinando, per il contenuto della prima comunicazione di traffico presuntivamente fraudolento, quanto pubblicato nell'Offerta di Riferimento del 30 ottobre 2009, in ottemperanza alle disposizioni della delibera n. 179/10/CONS, art. 13, comma 11.
7. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 14 della delibera 179/10/CONS, qualora, in presenza di evidenze documentali idonee a far presumere l'esistenza di una frode, Telecom Italia abbia presentato al riguardo apposita denuncia all'Autorità giudiziaria, gli obblighi contrattualmente previsti di fatturazione al cliente finale sono sospesi per la durata di quattro mesi. Decorso tale

termine in assenza di misure cautelari adottate da parte dell'Autorità giudiziaria, Telecom Italia procede alla fatturazione del cliente. Telecom Italia informa tempestivamente e compiutamente il cliente e l'operatore titolare della numerazione oggetto della sospensione della fatturazione per traffico presuntivamente fraudolento allegando copia della denuncia all'Autorità giudiziaria.

8. Telecom Italia riformula la sezione 4.4.5 dell'OSI 2010 in ottemperanza a quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 4 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa per l'anno 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi di cui alla presente delibera decorrono a partire dal 1° gennaio 2010 salvo ove diversamente specificato.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

